

RiMe

Rivista dell'Istituto  
di Storia dell'Europa Mediterranea

ISBN 9788897317784

ISSN 2035-794X

numero 12/III n.s., giugno 2023

**La Reale Udienza nel sistema politico-amministrativo e  
giudiziario del Regno di Sardegna (secoli XVI-XVII)**

**The *Reale Udienza* in the political, administrative, and judicial  
system of the Kingdom of Sardinia (16th-17th centuries)**

Antonello Mattone

DOI: <https://doi.org/10.7410/1601>

Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea  
Consiglio Nazionale delle Ricerche  
<http://rime.cnr.it>



**Direttore responsabile | Editor-in-Chief**

Luciano GALLINARI

**Segreteria di redazione | Editorial Office Secretary**

Idamaria FUSCO - Sebastiana NOCCO

**Comitato scientifico | Editorial Advisory Board**

Luis ADÃO DA FONSECA, Filomena BARROS, Sergio BELARDINELLI, Nora BEREND, Michele BRONDINO, Paolo CALCAGNO, Lucio CARACCILO, Dino COFRANCESCO, Daniela COLI, Miguel Ángel DE BUNES IBARRA, Antonio DONNO, Antonella EMINA, Vittoria FIORELLI, Blanca GARÌ, Isabella IANNUZZI, David IGUAL LUIS, Jose Javier RUIZ IBÁÑEZ, Giorgio ISRAEL, Juan Francisco JIMÉNEZ ALCÁZAR, Ada LONNI, Massimo MIGLIO, Anna Paola MOSSETTO, Michela NACCI, Germán NAVARRO ESPINACH, Francesco PANARELLI, Emilia PERASSI, Cosmin POPA-GORJANU, Adeline RUCQUOI, Flocel SABATÉ i CURULL, Eleni SAKELLARIU, Gianni VATTIMO, Cristina VERA DE FLACHS, Przemysław WISZEWSKI.

**Comitato di redazione | Editorial Board**

Anna BADINO, Grazia BIORCI, Maria Eugenia CADEDDU, Angelo CATTANEO, Isabella CECCHINI, Monica CINI, Alessandra CIOPPI, Riccardo CONDRÒ, Francesco D'ANGELO, Alberto GUASCO, Domenica LABANCA, Maurizio LUPO, Geltrude MACRÌ, Alberto MARTINENGO, Maria Grazia Rosaria MELE, Maria Giuseppina MELONI, Rosalba MENGONI, Michele M. RABÀ, Riccardo REGIS, Giampaolo SALICE, Giovanni SERRELI, Giovanni SINI, Luisa SPAGNOLI, Patrizia SPINATO BRUSCHI, Giulio VACCARO, Massimo VIGLIONE, Isabella Maria ZOPPI.

**Responsabile del sito | Website Manager**

Claudia FIRINO

© **Copyright: Author(s).**

Gli autori che pubblicano con *RiMe* conservano i diritti d'autore e concedono alla rivista il diritto di prima pubblicazione con i lavori contemporaneamente autorizzati ai sensi della

Authors who publish with *RiMe* retain copyright and grant the Journal right of first publication with the works simultaneously licensed under the terms of the

**“Creative Commons Attribution - NonCommercial 4.0  
International License”**



Il presente volume è stato pubblicato online il 30 giugno 2023 in:

This volume has been published online on 30 June 2023 at:

<http://rime.cnr.it>

CNR - Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea  
Via Giovanni Battista Tuveri, 130-132 — 09129 Cagliari (Italy).  
Telefono | Telephone: +39 070403635 / 070403670.  
Sito web | Website: [www.isem.cnr.it](http://www.isem.cnr.it)



## **Special Issue**

**Per i Settecento anni del Regno di Sardegna.  
L'ordine politico-istituzionale tra  
continuità e innovazione**

**For the Seven Hundred Years of the Kingdom of Sardinia.  
The political-institutional order between  
continuity and innovation**

A cura di / Edited by

Miquel Fuertes Broseta, Lluís J. Guia Marín,  
Maria Grazia R. Mele, Giovanni Serreli



## RiMe 12/III n.s. (June 2023)

### Special Issue

Per i Settecento anni del Regno di Sardegna.  
L'ordine politico-istituzionale tra continuità e innovazione

For the Seven Hundred Years of the Kingdom of Sardinia.  
The political-institutional order between continuity and innovation

A cura di / Edited by

Miquel Fuertes Broseta, Lluís J. Guia Marín,  
Maria Grazia R. Mele, Giovanni Serreli

### Indice / Table of Contents

Jon Arrieta Alberdi, Miquel Fuertes Broseta, Lluís J. Guia Marín, Maria Grazia R. Mele, Annamaria Oliva, Gaetano Sabatini, Olivetta Schena, Giovanni Serreli, Pinuccia F. Simbula Per i settecento anni del Regno di Sardegna / <i>For The Seven Hundred Years of the Kingdom of Sardinia</i>	7-18
--	------

- Lorenzo Tanzini 19-40  
Una città attraverso il suo diritto: Cagliari dal dominio pisano alle istituzioni catalane / *A city in its laws: Cagliari from the Pisan rule to the Catalan institutions*
- Andrea Pergola 41-63  
Carte e Pergamene. Forme del potere regio e locale nella Sardegna dei primi Trastámara / *Charters and Parchments. Royal and local power forms in Sardinia under the first kings of Trastámara dynasty*
- Sergio Villamarín Gómez 65-83  
Teorización del pactismo en Cerdeña: los discursos de Canales de Vega y los *Capitula* de Joan Dexart / *Pactism Legal Theories in Sardinia: Canales de Vega's Discursos and Joan Dexart's Capitula*
- Miquel Fuertes Broseta 85-113  
*Res publica Sardiniae*. Parlamentarismo y representación estamental en el reino de Cerdeña (siglos XIV-XVIII) / *Res publica Sardiniae. Parliamentarism and Estates' Representation in the Kingdom of Sardinia (14th-18th centuries)*
- Teresa Canet Aparisi 115-141  
Gobernar por representación: la Monarquía y el Reino de Cerdeña (siglos XV-XVIII) / *Governing by representation: the Monarchy and the Kingdom of Sardinia (15th - 18th centuries)*
- Concepción Villanueva Morte 143-169  
Nicolás Carroz de Arborea, virrey de Cerdeña, a la luz de la documentación de los archivos nobiliarios peninsulares (siglo XV) / *Nicolás Carroz de Arborea, Viceroy of Sardinia, in the light of the documentation of the peninsular noble archives (15th century)*
- Carla Ferrante 171-222  
Il reggente la Real Cancelleria nell'amministrazione del Regno di Sardegna nei secoli XVI-XVII. Indice prosopografico / *The regent of*

*the Royal Chancery in the administration of the Kingdom of Sardinia in the 16th-17th centuries. Prosopographical index*

- Antonello Mattone 223-260  
*La Reale Udienza nel sistema politico-amministrativo e giudiziario del Regno di Sardegna (secoli XVI-XVII) / The Reale Udienza in the political, administrative, and judicial system of the Kingdom of Sardinia (16th-17th centuries)*
- Jon Arrieta Alberdi 261- 290  
*Cerdeña en la Monarquía hispánica. Personas, cosas y acciones / Sardinia in the Hispanic Monarchy. People, things, and actions*



## La Reale Udienza nel sistema politico-amministrativo e giudiziario del Regno di Sardegna (secoli XVI-XVII)

### The *Reale Udienza* in the political, administrative, and judicial system of the Kingdom of Sardinia (16th-17th centuries)

Antonello Mattone  
(Università degli Studi di Sassari)

Date of receipt: 16/12/2022

Date of acceptance: 23/07/2023

#### *Riassunto*

Il saggio sottolinea come i tribunali supremi abbiano costituito, nel XVI e nel XVII secolo, un elemento decisivo nel processo di formazione dello Stato moderno, quale fattore di unificazione del diritto attraverso la giurisprudenza. Descrive, inoltre, il sistema giudiziario del Regno di Sardegna, articolato fra i Magistrati civici delle sette città regie e le curie feudali. La parte centrale dello studio è dedicata alle origini e all'istituzione della Reale Udienza (1564-73), ispirata al consolidato modello dell'*Audiencia* catalana, e alla successiva creazione (1650) di una Sala criminale.

#### *Parole chiave:*

Tribunali supremi; Reale Udienza; Regno di Sardegna.

#### *Abstract*

The essay explains how the supreme courts constituted; in the Sixteenth and Seventeenth Centuries, a decisive element in the process of formation of the modern State, as a factor of unification of law through jurisprudence. The paper also describes the judicial system of the Kingdom of Sardinia, divided between the civic Magistrates of the seven royal cities and the feudal curiae. The central part of the study is dedicated to the origins of the Royal Audience (1564-73), inspired by the model of the Catalan *Audiencia*, and to the subsequent creation of a Criminal Hall (1650).

#### *Keywords:*

Supreme Courts; Reale Udienza; Kingdom of Sardinia.

---

1. *Premessa*. - 2. *Il sistema giudiziario del Regno di Sardegna tra i Magistrati civici e le curie feudali*. - 3. *Alle origini del tribunale supremo del Regno*. - 4. *L'istituzione della Reale Udienza (1564-1573)*. - 5. *Bibliografia*. - 6. *Curriculum vitae*

### 1. Premessa

In un celebre saggio dal titolo *Esiste uno Stato nel Rinascimento?*, Federico Chabod aveva osservato che il momento di svolta nella “nuova struttura” statale doveva essere individuato nella prima metà del Cinquecento e che le profonde trasformazioni istituzionali potevano essere ravvisate in tre fattori determinanti: 1) la “costituzione degli eserciti permanenti”, formati da fanterie mobili, cavallerie leggere, flotte, fortificazioni, artiglierie capaci di assicurare la difesa del territorio e nel contempo la pronta mobilitazione delle truppe in caso di guerra; 2) la nascita di una “diplomazia stabile” in grado di fornire al governo tutti quei dati e quelle informazioni indispensabili per l’attuazione della politica estera e per lo sviluppo delle relazioni internazionali; 3) il “consolidamento e la nascente potenza degli “ufficiali” del principe”, cioè la formazione di una “burocrazia statale” con specifiche attribuzioni amministrative, fiscali e giudiziarie<sup>1</sup>.

A questi tre fattori se ne potrebbe aggiungere un altro, non meno decisivo nel processo di formazione dello Stato moderno, quello dell’amministrazione della giustizia attraverso i grandi tribunali che, secondo gli osservatori del tempo, rappresentava una delle manifestazioni più qualificate della suprema autorità e della piena sovranità del principe<sup>2</sup>. Un autorevole giurista, come il cardinale Giovan Battista De Luca, nel proemio del suo *Dottor volgare* (1673), riteneva che i magistrati delle alte corti di giustizia non fossero soltanto obbligati ad “osservare le leggi”, ma dovessero essere anche “il lume che stà sopra il candeliero pubblicamente esposto per guida degli altri; et anco perché ne sono custodi e conservatori”, cioè dovessero, in base alle loro competenze tecniche e alle loro *decisiones*, assolvere un ruolo di orientamento nel controverso complesso del diritto comune e nell’intricato sistema delle altre fonti normative (legislazione regia, statuti municipali, diritti e consuetudini locali, etc.) (De Luca, 1673, pp. 30-31).

La tesi che la giurisprudenza dei tribunali supremi del XVI-XVII secolo assolvesse il compito di un’unificazione del diritto *sub specie interpretationis* all’interno di ogni singolo Stato è stata avanzata con convincenti argomentazioni da Gino Gorla che aveva posto in evidenza come nella prassi di Antico regime le *decisiones* delle alte corti di giustizia non avessero soltanto valore di legge, ma esercitassero anche un’evidente preminenza sulle altre fonti normative. “Questi

---

<sup>1</sup> Cfr. Chabod, 1967, pp. 593-623; in questa linea anche il vecchio Fueter, 1969, pp. 7 ss.; Astuti, 1967, pp. 36 ss.

<sup>2</sup> Per l’uso del termine *Stato* cfr. Tenenti, 1987, pp. 53-97.

tribunali sono un tratto caratteristico dello Stato moderno – ha sostenuto Gorla –, molto vicini al Principe, al tempo stesso suoi consulenti, ma anche suoi controllori”. L’altro aspetto, non secondario della sua riflessione, riguardava il fatto che il diritto comune europeo non fosse costituito soltanto dal diritto romano-canonico filtrato dall’interpretazione dei giuristi e dalla dottrina delle cattedre universitarie, ma rappresentasse un complesso normativo di varia origine e natura, entro il quale la giurisprudenza dei tribunali supremi assolveva un ruolo di primo piano (Ascheri, 1993, pp. XIII-XVII).

Tuttavia, il modello proposto da Gorla ha suscitato le perplessità di consistenti settori della storiografia giuridica che hanno osservato come al celebre comparatista interessasse di più il problema generale dell’unificazione del diritto attraverso la giurisprudenza, anziché quello della verifica della categoria istituzionale dei tribunali supremi la quale, in realtà, comprendeva una variegata e complessa compagine di organi – Rote, Senati, Consigli, *Parlements*, *Audiencias*, etc. – che esercitavano competenze diverse, da quelle giurisdizionali a quelle politico-amministrative, da quelle normative a quelle di interinazione della legittimità degli atti emanati dal sovrano (Gorla, 1981, pp. 616-617). Se, ad esempio, la Rota romana, istituita dal 1331, era composta – diciamo così – da magistrati professionalmente caratterizzati che avrebbero goduto nel corso del tempo di una relativa autonomia dal potere pontificio, viceversa, il Senato di Milano, fondato nel 1499 da Carlo VIII re di Francia, si configurò come un tribunale supremo dove i giuristi, scelti oculatamente sulla base di *curricula* di alto profilo (nel XVI secolo ricoprirono la carica celebri giureconsulti come Andrea Alciato o Giovanfrancesco Sannazari della Ripa), assolvevano il ruolo di delegati del Principe nell’amministrazione della giustizia e nelle incombenze politiche, militari e diplomatiche<sup>3</sup>.

Un esempio per molti aspetti esemplare è rappresentato dal complesso e macchinoso apparato politico-giudiziario del Regno di Napoli fondato sulla coesistenza e sulle relazioni di tre Consigli con specifiche competenze amministrative, giurisdizionali e finanziarie: 1) il Consiglio Collaterale era una sorta di organo di governo dello Stato, presieduto formalmente dal viceré, composto da cinque reggenti di toga, che aveva cognizione sugli affari più importanti, dalla difesa militare alla politica estera, valutava la legittimità delle leggi e dava esecuzione (*exequatur*) alle disposizioni della Corona madrilena: dal Collaterale dipendevano le undici *Audiencias* provinciali; 2) il Sacro Regio

---

<sup>3</sup> Cfr. Petronio, 1972, pp. 107-201; Monti, 2002, pp. 21-32 e 2003.

Consiglio, privo di competenze politico-amministrative, esercitava esclusivamente la funzione di tribunale supremo, composto da un presidente e da ventiquattro consiglieri togati, rappresentava, secondo Pier Luigi Rovito, “al massimo grado la concezione pattista e sacrale della sovranità”: ad esso faceva capo la Gran Corte della Vicaria che costituiva il tribunale di primo grado, civile e criminale, di Napoli e della Terra di Lavoro; 3) La Regia Camera della Sommaria aveva soprattutto competenze finanziarie, fiscali e relative al patrimonio regio<sup>4</sup>.

Come ha osservato Benedetto Croce “in quel periodo viceregnale la magistratura giudiziaria napoletana, e soprattutto il Sacro Regio Consiglio, che era come la Corte di Cassazione, salirono in alta fama” (Croce, 1966, p. 133). In realtà, analogamente al sistema polisindonale dei *Consejos* spagnoli, anche tra i Consigli e i tribunali napoletani erano frequenti i conflitti di competenza, le sovrapposizioni nelle funzioni che rendevano la loro attività lenta e talvolta inefficiente. Nel 1729 Montesquieu, che era magistrato del Parlamento di Bordeaux, restò vivamente colpito dall'imponenza dei tribunali napoletani di Castel Capuano: “Non c'è un Palazzo di Giustizia in cui il chiasso dei litiganti e loro accoliti superi quello dei Tribunali di Napoli – scriveva -. Ho sentito dire dal viceré che ci sono a Napoli 50.000 di questi causidici, e vivono bene. Lì si vede la lite calzata e vestita” (Montesquieu, 1990, p. 215).

Vi era poi quella variegata categoria di grandi tribunali definiti Senati che un giurista piemontese del XVI secolo, Antonino Tesauro, distingueva tra Senati giudiziari (*iudiciarius senatus*) e Senati politici (*senatus rerum publicarum*): istituzioni che svolgevano funzioni complesse che, molto spesso, andavano al di là del mero esercizio dell'attività giurisdizionale, come d'altra parte emerge dalle competenze di Senati assai diversi fra loro, come quelli della Savoia, del Piemonte, di Nizza, di Mantova e, naturalmente, di Milano<sup>5</sup>.

Nell'Italia cinque-seicentesca si affermò un altro modello concorrente delle alte corti di giustizia, quello delle Rote che, pur affondando le radici nel sistema delle magistrature dell'età comunale, costituì un istituto che si diffuse soprattutto nelle città delle regioni centro-settentrionali della penisola (Firenze, Bologna, Siena,

---

<sup>4</sup> La bibliografia sui Consigli e sui tribunali napoletani è assai vasta, cfr. fra gli altri Rovito, 2003, pp. 50-74; Miletta, 1995, pp. 169-216; Villari, 2012, pp. 13-18; Muto, 1980, pp. 41 ss.; Cassandro, 1959, pp. 6 ss.; Comparato, 1974, pp. 39-71; Pilati, 1994, pp. 165-166; Del Bagno, 1993, pp. 89-150.

<sup>5</sup> Cfr. Petronio, 1989, pp. 1151-1153; 1997, pp. 355-369; Merlin, 1982, pp. 38 ss.; Pene Vidari, 2001; Casana Testore, 1995; 1992, pp. 337-419; Mozzarelli, 1974, pp. 159-175.

Macerata, Perugia, Ferrara, Genova, etc.): esse avevano competenze esclusivamente giudiziarie come tribunali di ultima istanza ed erano tenute a motivare le sentenze<sup>6</sup>. Un caso particolare era quello della Repubblica di Venezia nelle cui curie giudiziarie non era stato recepito il diritto comune, considerato lesivo dell'indipendenza dello Stato, ma si ricorreva al diritto patrio veneto e il tribunale superiore, la Quarantia civil e criminal, era composta non da magistrati togati, ma da cittadini eminenti che formavano il collegio giudicante (Cozzi, 1982, pp. 81-216; Povo, 2006, pp. 297-353).

Per certi aspetti simile a quella del Regno di Napoli per la sua articolazione consiliare-giudiziaria, oltre che per l'ascendenza ispanica, è quella del Regno di Sicilia, suddivisa tra la Regia Gran Corte, il tribunale del Concistoro, quello del Regio Patrimonio e quello della Regia Monarchia: la Regia Gran Corte era il Tribunale supremo in materia civile e criminale, con competenza sulle cause in prima e in seconda istanza, articolato in due sale e composto da sei togati e da un avvocato fiscale; il tribunale del Concistoro della Sacra Regia Coscienza, istituito da Filippo II nel 1564, era una magistratura di appello; quello del Regio Patrimonio aveva cognizione su tutti i *negocios* relativi alla finanze, al "governo frumentario", alle spese militari e ai beni demaniali; infine il tribunale della Regia Monarchia era l'istituzione attraverso cui la Corona esercitava le prerogative attribuitele dal privilegio della Legazia Apostolica, giudicando in ultima istanza le cause del Regno in materia ecclesiastica<sup>7</sup>.

In questo quadro complessivo si inserisce la nascita, durante il regno di Filippo II, della Reale Udienza del Regno di Sardegna (1564-73) che assommava in sé nelle sue funzioni i due modelli fondamentali delle grandi istituzioni giudiziarie di Antico regime, sia le attribuzioni rotali in qualità di tribunale di appello di ultima istanza, che quelle senatorie come "organo asesor" del governo viceregio.

Un'ultima considerazione riguarda infine la grande diffusione a livello europeo delle raccolte a stampa delle *decisiones*, cioè delle sentenze, dei grandi tribunali – in particolare quelle assai autorevoli pronunziate dalla Sacra Rota Romana e dal Sacro Regio Consiglio napoletano, raccolte queste ultime dal magistrato Matteo

---

<sup>6</sup> Cfr. Fasano Guarini, 1983, pp. 229-247; Serangeli, 1992-94; Tavilla, 2006; i saggi compresi in Sbriccoli - Bettoni, 1993; e in particolare Ascheri, 1989, per un quadro generale cui si rinvia.

<sup>7</sup> Cfr. Koenigsberger, 1975, pp. 83-139; Cozzi, 1978, pp. 54-73; Id., 1983, pp. 29 ss.; Sciuti Russi, 1984, pp. XLIX-LV; Bazzano, 2003, pp. 211 ss.; Romano, 2006, pp. 483-506.

D’Afflitto (1509) che ebbero numerose edizioni: esse assolvevano una funzione eminentemente pratica, almeno rispetto alla precedente letteratura consiliare e ai commenti dei giuristi, cioè quella di offrire agli operatori del diritto un ambito di certezza e, spesso, una soluzione concreta e più affidabile ai casi posti dalla vita giudiziaria e dalle controversie legali, ulteriormente rafforzata dall’autorità giurisprudenziale di un’alta corte di giustizia (Ascheri, 1989, pp. 89-93; Vallone, 1988). Per fare un esempio dell’ampia diffusione della letteratura decisionista basti pensare che nella biblioteca, composta da oltre un migliaio di volumi, del giurista ed ecclesiastico sardo, Giovanni Francesco Fara, figurano diciassette raccolte di *decisiones* di diversi tribunali supremi italiani ed europei, fra cui quelle dei Parlamenti di Tolosa, di Bordeaux e del Delfinato, quelle del Sacro Regio Consiglio di Napoli, curate da D’Afflitto, da Antonio Capece, Tommaso Grammatico, quelle delle Rote di Lucca, di Bologna e di Perugia, quelle del Senato del Piemonte, curate da Ottaviano Cacherano, e, naturalmente, quelle della Sacra Rota Romana con i commenti di Guglielmo Cascadori<sup>8</sup>.

## 2. Il sistema giudiziario del Regno di Sardegna tra i Magistrati civili e le curie feudali

L’amministrazione della giustizia del Regno di Sardegna venne realizzata attraverso un graduale e articolato processo di estensione, attraverso l’istituto della *communicatio* regia (un vero e proprio trapianto), degli ordinamenti vigenti nella Corona d’Aragona e, in particolare, nel Principato di Catalogna. Si trattò tuttavia di un processo non lineare, destinato sovente ad interrompersi a causa della lunga guerra di conquista che oppose la Corona al Giudicato d’Arborea e mise ripetutamente in pericolo la definitiva stabilizzazione del nuovo dominio catalano-aragonese<sup>9</sup>.

Già all’indomani della conquista era stata favorita, a seguito dell’espulsione degli abitanti pisani, la colonizzazione del *Castell de Caller* con l’immissione di un cospicuo nucleo di *pobladors* iberici a cui, col privilegio detto del *Coeterum* (25 agosto 1327), era stato esteso il diritto municipale di Barcellona (gli *Usatges* e le altre consuetudini urbane) che prevedeva un’organizzazione giudiziaria fondata sul cosiddetto Magistrato civico, una curia cittadina presieduta dal *veguer* (*vicarius*)

---

<sup>8</sup> Cadoni - Turtas, 1988, pp. 102-103; Mattone, 2001, pp. 320-348; Ascheri, 1989, pp. 212 ss.

<sup>9</sup> Per tutte le fasi della conquista cfr. le opere di sintesi di Casula, 1990, I, pp. 147 ss.; Anatra, 1984, pp. 191 ss.; Ortu, 2017, pp. 33 ss.; Lalinde Abadia, 1979, pp. 103-197.

di nomina regia, coadiuvato da un sotto vicario e da un *asesor* giurisperito e da un collegio giudicante – il *juhi de prohomens* – composto da cittadini eminenti<sup>10</sup>

Il *Coeterum* venne esteso anche a Sassari il 20 agosto 1331, nel progetto di un ripopolamento catalano della città rivelatosi poi fallimentare, per cui il diritto barcellonese, in un particolare esempio di sincretismo giuridico, si sovrappose e si integrò col precedente diritto statutario di matrice pisana che contemplava l'amministrazione della giustizia fondata sull'antico istituto della *corona*, un collegio giudicante composto da 9 a 16 *probi homines* e presieduto dal podestà che, dopo l'occupazione arborense della città (1378), era destinato a garantire la continuità dei vecchi ordinamenti giudiziari dell'età comunale<sup>11</sup>. Il diritto barcellonese venne successivamente esteso all'*universitat* di Alghero, interamente ripopolata con coloni catalani, col privilegio del 5 maggio 1441, concesso dal re Alfonso V<sup>12</sup>.

Restavano le altre quattro città regie di Oristano, Iglesias, Bosa e Castellaragonese, nelle quali risultava più forte il peso dell'ipoteca statutaria<sup>13</sup>. Il 12 agosto 1479 Ferdinando il Cattolico concedeva ad Oristano il privilegio che fissava le attribuzioni del podestà e degli ufficiali regi preposti ad "amministrar justicia", cioè di poter giudicare in materia civile e criminale "segons lo capitol de la terra", vale a dire secondo la *Carta de Logu*: "les causes de dita ciutat de Oristany y sos Campidans – si legge nel capitolo di corte approvato nel Parlamento Elda (1603) – sien causes sardescas y les judican ab capitol de Carta de lloch"<sup>14</sup>.

La città di Iglesias, che aveva già ottenuto (8 giugno 1327) il privilegio di poter mantenere in vigore il proprio Breve trecentesco di matrice pisana, chiese nel Parlamento del 1421 la riconferma della giurisdizione del capitano (podestà) di prima istanza nelle cause civili e criminale, sia all'interno della città che nel

<sup>10</sup> Tola, 1868, II, doc. n. XXXIX, pp. 686-690; Di Tucci, 1925, doc. n. XXXI, pp. 145-154; Pitzorno, 1919, pp. 82-96; Pinna, 1914, pp. 179-278; Era, 1929, pp. 507-546; Conde y Delgado de Molina - Aragón Cabañas, 1984, pp. 11-42; Sorgia - Todde, 1981, pp. 9-26.

<sup>11</sup> Cfr. Era, 1929, pp. 169-197; Mattone, 1986, pp. 424-431; Castellaccio, 1993, pp. 29-53; Simbula, 2019, pp. 481-524; Soddu, 2014, pp. 69-110.

<sup>12</sup> Cfr. Era, 1927, doc. n. 213, p. 92; *Libre Gran*, 1999, doc. 152, pp. 395-397; Conde y Delgado de Molina, 1994, pp. 75-103; Mattone, 1994, pp. 281-310; Manconi, 2016, pp. 61-127; Castellaccio, 2021, I, pp. 607-614.

<sup>13</sup> Cfr. Pinna, 1926, pp. 260-288.

<sup>14</sup> Cfr. Era, 1937, pp. 92-113; Mattone, 2004, pp. 413-414; Vincis, 1998, pp. 135-153; Gessa, 1998, pp. 115-133.

territorio circostante. La Capitania, il Magistrato civico iglesiente, difese per tutto il XVI e il XVII secolo i propri privilegi giurisdizionali<sup>15</sup>. Nel 1511 in occasione del Parlamento Girón de Rebolledo, il rappresentante di Castellaragonese chiese che la città potesse godere dei privilegi, degli usi e degli statuti vigenti a Sassari, richiesta ribadita anche nelle Corti del 1574<sup>16</sup>. Nel Parlamento del 1421 i rappresentanti di Bosa chiesero ad Alfonso V la conferma degli antichi statuti trecenteschi redatti in volgare italiano, richiesta approvata dal sovrano<sup>17</sup>. Tuttavia, nel 1468 la città e il suo territorio furono concessi in feudo a Joan de Vilamari e, quindi, gli statuti e le consuetudini locali convissero con i nuovi ordinamenti feudali anche in tema di amministrazione giudiziaria<sup>18</sup>. Nel 1559 Filippo II, in base al diritto di reversione, decise di far rientrare nel patrimonio regio la città di Bosa e il territorio della Planargia: nell'atto di presa di possesso (1566) si faceva esplicito riferimento agli "omnia et singula privilegia, statuta, capitula, ordinationes et bonos moros dicte civitatis" (Mattone, 2016, pp. 357-359).

Dalla fine del XV in particolare le municipalità di Oristano e di Bosa chiesero, come si evince dagli atti dei Parlamenti, la concessione del regime municipale vigente a Cagliari, a Sassari e ad Alghero alle loro città. In sostanza, domandavano la trasformazione del Magistrato civico della *Potesteria* in *Vegueria*. Il podestà avrebbe assunto tutte le attribuzioni e gli emolumenti del *veghiere* (*vicarius, veguer*) delle altre città, dalla durata biennale dell'ufficio alla presidenza della curia giudiziaria. Stavolta le sentenze sarebbero state emanate con l'ausilio di un *assesor*, dottore in diritto, in sostituzione del collegio dei probiviri. Ma gli effetti di questa trasformazione si rivelarono contraddittori. Nel 1683 il rappresentante di Bosa sottolineava che la nuova organizzazione giudiziaria aveva comportato degli aggravii per la popolazione e per la stessa municipalità. Chiese pertanto senza esitazione il ripristino dell'antico tribunale podestarile soppresso dal capitolato di Corte del 1677. Se prima il podestà giudicava le cause civili e criminali col parere dei giurati che non percepivano salario, ora il *veghiere* giudicava le cause con

---

<sup>15</sup> Baudi di Vesme, 1877, doc. n. XLI, pp. 402-403; *I Parlamenti di Alfonso il Magnanimo*, 1994, doc. n. 9, p. 138; Mattone, 2004, pp. 409-410.

<sup>16</sup> *I Parlamenti dei viceré Giovanni Dusay e Ferdinando Girón de Rebolledo*, doc. n. 391, p. 791; *Il Parlamento del viceré Giovanni Coloma*, doc. n. 334, p. 955; Zirolia, 1902, pp. 1-63; Ferrante, 2007, pp. 541-573.

<sup>17</sup> *I Parlamenti di Alfonso il Magnanimo*, doc. n. 21, pp. 144-152; Tasca, 2012, doc. n. 51, pp. 306-315.

<sup>18</sup> Tasca, 2013, doc. n. 101, pp. 316-317; Mattone, 2016, pp. 350-356.

l'apporto dell'*assessor* che percepiva emolumenti particolarmente gravosi – uno scudo d'argento su ogni causa criminale – oltre al salario ordinario che ammontava a 75 lire sarde<sup>19</sup>. Nel Parlamento del 1688 la città rinnovò la richiesta del ritorno alla Podestaria, ma il viceré respinse la proposta<sup>20</sup>.

Già all'indomani della conquista catalano-aragonese erano stati introdotti in Sardegna gli ordinamenti feudali. Un ruolo rilevante nel definire la natura giuridica delle istituzioni feudo-vassallatiche da trapiantare nell'isola era stato assolto da Castruccio Castracani, già signore di Lucca, che, nel 1324-25, aveva consigliato all'infante Alfonso di adottare come ordinamento per il Regno di Sardegna anziché il *mos Cathaloniae* il *mos Italiae*, che consentiva di esercitare la giurisdizione di primo e secondo grado con il *mero et mixto imperio* (Tangheroni, 1994, pp. 932-942). Col nuovo regime gli ordinamenti amministrativi e giudiziari del villaggio sardo rimasero sostanzialmente gli stessi del periodo pisano e giudicale: anzi, si potrebbe sostenere che il feudalesimo si era sovrapposto, senza significative innovazioni, al sistema istituzionale precedente. Il signore feudale designava infatti il *maiore* del villaggio che presiedeva le *coronas*, cioè l'organismo giudiziario composto da un collegio di *boni homines*, scelti fra i *megius homines*, vale a dire tra i notabili della Comunità, che assolvevano la funzione di *jurados*, anch'essi di nomina baronale<sup>21</sup>. Questa linea di continuità con il passato venne ulteriormente rafforzata con l'estensione, nel Parlamento del 1421, della *Carta de Logu* d'Arborea a tutti i territori infeudati del Regno, ad eccezioni di quelli delle città che mantenevano i propri statuti e le proprie consuetudini<sup>22</sup>.

Il sistema giudiziario ereditato dalla *Carta de Logu* rimase in vigore sino alla riforma attuata nel Parlamento Elda (1602) nella quale, considerando il mutare dei tempi, della società e delle leggi, lo Stamento militare riteneva un “gran inconvenient iudicar las causas en las villas ab los iudicants de fora personas

<sup>19</sup> *Il Parlamento del viceré Francesco de Benavides*, II, doc. n. 145, pp. 621, 624-625.

<sup>20</sup> *Il Parlamento del viceré Nicola Pignatelli*, II, doc. n. 259, pp. 142-143.

<sup>21</sup> Sul sistema giudiziario feudale cfr. l'antologia curata da Boscolo, 1967, con scritti di Arrigo Solmi, Enrico Besta, Ugo Guido Mondolfo e, in particolare, Besta, 1909, II, pp. 95-103; Pittiu, 1940, pp. 31-91; Di Tucci, 1916-17, pp. 87-148; Id., 1923, pp. 5-52; Olla Repetto, 1986, pp. 355-364; Loschiavo, 2004, pp. 116-135; Ferrante - Mattone, 2004, pp. 220-231; Nehlsen von Stryk, 1981. Per una bibliografia aggiornata sul feudalesimo Soddu, 2021, pp. 559-570.

<sup>22</sup> Cfr. *I Parlamenti di Alfonso il Magnanimo*, doc. n. 15, p. 117; Costa Paretas, 2004, pp. 377-384; Mattone, 2004, pp. 406-413.

idiotas”, cioè illetterati, non in grado di comprendere la normativa, specie quella criminale, chiedeva pertanto la nomina di un “consultor”, cioè di un laureato in diritto (“perit en dret”) in grado di affiancare nei giudizi i membri della *corona*. Capitolo approvato dal sovrano che specificava che il ricorso al giurisperito non avrebbe dovuto comportare alcun ulteriore aggravio per le Comunità<sup>23</sup>.

Nella seconda metà del XIV secolo venne definita quell’articolazione territoriale, amministrativa e giudiziaria dell’isola, destinata ad avere una lunga durata nel tempo, per giungere sino alla “fusione perfetta” del 1847 degli ordinamenti del Regno di Sardegna con gli Stati sabaudi di Terraferma. Negli anni 1354-87 (in particolare con la prammatica emanata il 24 agosto 1355 da Pietro IV, il cosiddetto ordinamento organico per i territori del Cagliaritano, con cui veniva disciplinata l’amministrazione della giustizia), venne resa autonoma la Reale Governazione del Capo di Sassari e di Logudoro con un governatore distinto da quello generale del Regno e istituito un tribunale a cui venivano appellate le sentenze emanate dai Magistrati civici e dalle curie feudali della Sardegna Settentrionale<sup>24</sup>. Viceversa, la Governazione del Capo di Cagliari e di Gallura, presieduta dal governatore generale del Regno (che con la prammatica del 7 luglio del 1418 avrebbe assunto la qualifica di viceré), era dotata anch’essa di un tribunale, la *Curia regis* o Consiglio regio, dove il governatore giudicava, con l’ausilio di un *assessor* e di un avvocato fiscale, entrambi giurisperiti, le cause di appello delle città e delle curie feudali delle regioni meridionali<sup>25</sup>.

### 3. Alle origini del tribunale supremo del Regno

L’origine di una più funzionale articolazione del sistema giudiziario sardo maturò alla fine del XV secolo col cosiddetto *redreç*, cioè la riforma amministrativa attuata da Ferdinando il Cattolico<sup>26</sup>. Non a caso nelle istruzioni del 1481 per il governo del

---

<sup>23</sup> Cfr. *Il Parlamento del viceré Antonio Coloma*, II, doc. n. 381, pp. 1043-1044; Besta, 1903-04, pp. 1-72.

<sup>24</sup> Cfr. *Il Parlamento di Pietro IV d’Aragona*, doc. n. 61, pp. 280-304; Solmi, 1917, pp. 330-391; Meloni, 1976, II, pp. 19-53; Era, 1933, pp. 1-71.

<sup>25</sup> Sull’introduzione della figura del viceré si è sviluppato un ricco dibattito storiografico: cfr. Pallone, 1932, pp. 3-70 dell’estratto; Olla Repetto, 1979, pp. 114-174; Tore G.P., 1986, pp. 123-169; Oliva, 2005, pp. 205-238; Cocco, 2006, pp. 127-155.

<sup>26</sup> Cfr. Era, 1954, pp. 45-59, 63-77; e soprattutto Anatra, 1984, pp. 365-422, cui si rinvia.

Regno, il sovrano sottolineava le carenze dell'amministrazione giudiziaria, specie di quella criminale ("en lo criminal en lo dit Regne no es fet com deveria volem que se proveesca"), auspicando un più rigido controllo regio sulla giustizia baronale che comportava un ridimensionamento dello spazio politico della feudalità (Loddo Canepa, 1954, p. 120; Rogier, 1963, pp. 339-351).

In sostanza, furono quattro i provvedimenti che caratterizzarono la strategia ferdinandina del *Redreç*, con l'inevitabile ricaduta anche sull'amministrazione della giustizia:

1) L'incorporazione nel demanio regio dei territori del Marchesato di Oristano (1479), in seguito alla fallita rivolta del marchese Leonardo Alagón, ultimo discendente dei giudici d'Arborea, che sancì in modo definitivo l'unificazione politica e amministrativa del Regno e diede atto ad un riordinamento degli uffici patrimoniali, fiscali e giudiziari, culminato nel 1497 con l'istituzione della figura del ricevitore del riservato<sup>27</sup>;

2) La riforma dei Consigli municipali, estesa progressivamente alle città regie dal 1482 al 1500, con l'introduzione del meccanismo dell'estrazione a sorte dei consiglieri, suddivisi in cinque classi (*mans*), ridimensionò anche nel Magistrato civico, con l'elezione dei *prohomens*, il peso dominante delle oligarchie urbane nel controllo dell'amministrazione cittadina e della vita giudiziaria<sup>28</sup>;

3) L'istituzione nel 1487 della figura del reggente la Reale Cancelleria, un tecnico del diritto, dottore *in utroque*, selezionato dal sovrano in base a un percorso curriculare compiuto nelle magistrature ispaniche, costituì uno strumento decisivo nello sviluppo e nell'ulteriore perfezionamento dell'amministrazione politica, giudiziaria e patrimoniale del Regno. Il reggente era infatti il principale collaboratore del viceré nella sua azione di governo (ma nel contempo anche il suo controllore), verificava la natura della normativa viceregia (pregoni, grida) e la sua conformità con "las leyes de la tierra" e con quelle reali, lo assisteva nel corretto svolgimento delle sessioni parlamentari e nel contenimento dei poteri della feudalità e dei privilegi delle autonomie municipali. La nuova magistratura esercitava una funzione primaria nell'amministrazione della giustizia, presiedendo di fatto la *curia regis* cagliaritana (in realtà presieduta formalmente dal viceré) e giudicando le cause di appello in materia civile, criminale e patrimoniale. Con la nascita del Consiglio d'Aragona (1494) le funzioni del reggente la Reale Cancelleria

<sup>27</sup> Cfr. Era, 1937, pp. 3-6; Tore, 1981, pp. 183-217; Uccheddu, 1998, pp. 73-83.

<sup>28</sup> Cfr. Anatra, 1984, pp. 404-406; Mattone, 1986, pp. 439-446.

(non a caso le attribuzioni del vicescancelliere del *Consejo* richiamavano quelle del reggente) e, in generale, l'organizzazione burocratica del Regno di Sardegna vennero ulteriormente raccordate con la nuova struttura amministrativa della monarchia e con la recente istituzione consiliare, Tribunale supremo di ultima istanza, specie delle cause feudali e patrimoniali, strumento di controllo della politica locale e organismo di verifica e di approvazione dei capitoli di corte parlamentari<sup>29</sup>;

4) Il coordinamento delle fonti normative tra lo *ius municipale* (statuti, privilegi urbani, *Carta de Logu*) e il diritto comune. Negli anni ottanta del XV secolo, auspice il governo viceregio, venne infatti edito l'incunabolo della *Carta de logu* che recava in appendice le *Exposiciones de sa lege*, cioè le cosiddette questioni giuridiche esplicative dello statuto<sup>30</sup>. In realtà, le *Exposiciones*, redatte in volgare sardo, non costituivano delle questioni esplicative, ma rappresentavano una serie di casi pratici risolti secondo le regole del Digesto con l'obiettivo di fornire agli operatori del diritto soluzioni concrete attraverso l'indicazione dettagliata delle fonti romanistiche, talvolta assai diverse da quelle prospettate dalla *Carta arborensis*. L'ignoto compilatore delle *Exposiciones* aveva una buona conoscenza e una certa padronanza del Digesto. Il termine *lege* nell'antico linguaggio giuridico sardo corrispondeva al diritto romano, definito anche *sa raxione*<sup>31</sup>. Secondo Antonio Era le *Exposiciones* rappresentavano la prima fondata testimonianza della vigenza in Sardegna del diritto comune<sup>32</sup>. Al *revival* romanistico di fine secolo si deve collegare anche la disposizione, approvata nel Parlamento del 1484, che consentiva ai sudditi di poter testare in piena libertà, in deroga al capitolo della *Carta de Logu*, secondo il dettato del diritto comune<sup>33</sup>.

Il movimento di affermazione dello *ius commune* rispetto alle altre fonti concorrenti e in particolare a quelle statutarie si rafforzò comunque nel XVI secolo. A dare un contributo decisivo verso l'adeguamento ai grandi modelli europei contribuì indubbiamente l'istituzione (1564-73) della Reale Udienza: un tribunale

---

<sup>29</sup> Dexart, 1645, lib. III, tit. II, cap. I-III, pp. 534-551; Marongiu, 1975, pp. 185-201, in parte superato, e soprattutto Ferrante, 2008, I, pp. 1059-1093; Anatra, 1984, pp. 421-422; Arrieta Alberdi, 1994, pp. 335 ss.

<sup>30</sup> Cfr. Murgia, 2016, pp. 13-95; Olivari, 2004, pp. 165-180.

<sup>31</sup> Cfr. Mattone, 2004, pp. 418-424; il vecchio e superato studio di Finzi, 1902, pp. 125-153; Lupinu, 2013, pp. 185-211.

<sup>32</sup> Era, 1939, pp. 379-414; Sini, 1997, pp. 59-63, 67-73.

<sup>33</sup> Era, 1955, p. 175; Cortese, 1964, pp. 120, 125, 137-138.

supremo che nelle *decisiones* utilizzava i meccanismi argomentativi dello *ius commune* adottati in tutte le alte corti di giustizia del tempo. Il culmine di questo processo si sarebbe ulteriormente concretizzato con la pubblicazione dei *Commentaria et glosa in Cartam de Logu* (1567) del magistrato sardo, avvocato fiscale nel Consiglio d'Aragona, Girolamo Olives che segnò la definitiva integrazione dello statuto arborense nel sistema del diritto comune (Mattone, 2004, pp. 421-424 e 2013, p. 232).

Al principio del XVI secolo, come emerge dagli atti parlamentari, l'amministrazione della giustizia del Regno presentava numerosi limiti e significative contraddizioni, sia nella giurisdizione ordinaria delle curie feudali e dei Magistrati civici, che in quella di appello di pertinenza della Governazione del Capo di Sassari e, soprattutto, del Consiglio regio cagliaritano. Nel Parlamento del 1511, infatti, lo Stamento militare, nella ferma difesa dei propri privilegi cetuali, ponendo in evidenza che la giurisdizione della Luogotenenza generale entrava spesso in conflitto con quella baronale, chiese al sovrano che venisse impedito al viceré di avocare a sé le cause di pertinenza feudale. Sottolineava inoltre i costi eccessivi per i vassalli delle cause di appello discusse presso i tribunali regi e domandava di conseguenza che esse potessero essere giudicate, con costi inferiori, anche in seconda istanza presso le curie baronali. Lo Stamento auspicava infine che i propri membri potessero essere giudicati nella Governazione e nella Luogotenenza generale oltre che dal governatore, dal viceré e dal reggente da un collegio di "prohomens del Bras militar"<sup>34</sup>.

Nelle Corti del 1530, sempre a proposito della giurisdizione di secondo grado, lo Stamento militare lamentava l'"ignorancia dels iudicants" in particolare delle "appellacions sardesques" (cioè le cause giudicate in base allo *ius municipale*, *Carta de Logu*, statuti, etc.) che, anziché "reformat en mellor les sentencias", le peggioravano, giacché il collegio giudicante era composto da "persones molt ydiotes", e chiedeva che "per lo be de la iusticia las ditas causas de appellacions sien comesas a alguna persona docta" in grado di "iustament iudicar, y que entengan lo negoci, e fassan iusticia"<sup>35</sup>. Il conflitto tra la giustizia regia e quella baronale si sarebbe riproposto ancora irrisolto nel Parlamento del 1544: il Militare

---

<sup>34</sup> *I Parlamenti dei viceré Giovanni Dusay e Ferdinando Girón de Rebolledo*, doc. n. 384, pp. 727-730.

<sup>35</sup> *I Parlamenti dei viceré Angelo de Vilanova (1518, 1523 e 1528) e Martino Cabrero (1530)*, doc. n. 448, pp. 923-924.

denunciava a questo riguardo le continue violazioni della giurisdizione feudale e dei privilegi nobiliari e chiedeva che il sovrano dichiarasse esplicitamente che fosse riconosciuto loro il diritto di appello nelle cause concernenti le prerogative cettuali: in caso contrario – sosteneva lo Stamento – si doveva sospendere l'esecuzione delle sentenze (Angius, 1856, p. 514).

#### 4. *L'istituzione della Reale Udienza (1564-1573)*

Il vero momento di svolta nella riforma delle istituzioni giudiziarie del Regno di Sardegna si verificò durante il regno di Filippo II all'interno del principio pluralistico dell'alta amministrazione dello Stato fondata sul sistema polisnodale dei *Consejos*, delle *Audiencias*, del governo territoriale dei viceré, che finiva per connotare la Corona di Spagna come una monarchia "composita", articolata su una nuova organizzazione politico-amministrativa fondata sulla pluralità istituzionale e sulla pluriterritorialità e che avrebbe dovuto garantire la prevalenza della giustizia regia rispetto alle altre giurisdizioni concorrenti (Tribunali feudali, Tribunali ecclesiastici, Inquisizione, etc.), e, nel contempo, limitare indirettamente il potere "assoluto" del Principe<sup>36</sup>.

L'apparato amministrativo posto alle dipendenze del viceré era di modeste dimensioni e risultava, di fatto, inadeguato rispetto alle esigenze della nuova realtà socio-economica del Regno e, più in generale, alla dilatazione della struttura statale dell'età filippina. Le istituzioni giudiziarie e patrimoniali, presiedute dal viceré, si concretizzavano infatti nel Consiglio di giustizia (*Curia regis*), cui intervenivano il reggente la Reale Cancelleria e l'avvocato fiscale, entrambi dottori in legge, e a cui solevano partecipare i ministri patrimoniali, cioè il procuratore reale, il maestro razionale e il ricevitore del riservato (trasformato nel 1558 in reggente la Reale tesoreria attraverso l'unificazione delle cariche di *receptor del reservat* e di collettore dei redditi del feudo reale del Marchesato di Oristano), tutti di cappa e spada<sup>37</sup>. Dopo il viceré la figura istituzionale più importante del regno era il reggente la Reale cancelleria, non a torto definito da Marongiu, come una "sorta di primo

---

<sup>36</sup> La bibliografia sull'argomento è vastissima: richiamiamo soltanto i "classici" studi di Vicens Vives, 1966, pp. 222-246; e di Maravall, 1972, I, pp. 87 ss., II, pp. 443 ss.; e per un quadro generale Molas Ribalta, 1984.

<sup>37</sup> Questa situazione è efficacemente descritta nella *Regia Pragmatica institutionis Regiae Audienciae*: Dexart, 1645, lib. III, tit. V, cap. V, p. 606.

ministro”, per le importantissime attribuzioni nel campo giudiziario e amministrativo<sup>38</sup>.

Alla metà del XVI secolo in Sardegna il vecchio Consiglio regio dimostrava ormai la sua cronica inadeguatezza a risolvere i gravi problemi della giustizia che affliggevano l’isola. Questo istituto assommava in sé tutte le funzioni amministrative, giudiziarie e patrimoniali del Regno, secondo una concezione ancora medievale. Nel Parlamento del 1553-54 gli Stamenti denunciavano la vorticosa crescita del numero delle cause e dei processi (*las scripturas y processos hi crexen de cascun dia*) che giacevano presso la “scrivania” della Luogotenenza generale e domandavano che “*totes les causes de appellacions sardes*” fossero rimesse “*a tres doctors, los quals a soles coneguen de aquelles*” secondo i capitoli di corte, la *Carta de Logu* e derogando al diritto comune (Arquer, 1591, pp. 124 e 137; Sorgia, 1963, p. 98). Una lucida e disincantata descrizione delle gravi carenze dell’amministrazione della giustizia emerge nella lettera inviata nel 1560 a Filippo II dall’arcivescovo di Cagliari, Antonio Parragues de Castillejo, che auspicava per il bene del regno l’istituzione di “un Consejo o Rota en que entrevinessen tres o quatro jurisconsultos con el regente” (Onnis Giacobbe, 1958, doc. n. 20, p. 118).

Nel Parlamento del 1560 si discusse dell’istituzione e dell’organizzazione della Rota: i tre Stamenti chiesero che nel Regno venisse istituita “una Rota o audientia de doctors y aquella entengues tant en les causes civils com criminals, perque quant mes doctors veuran la cosa molt millor serie administrada la justicia”. In realtà dalla formulazione della richiesta stamentaria non era del tutto chiaro a quale modello istituzionale ci si riferisse: se a un tribunale di appello di derivazione italiana, appunto la Rota, o viceversa all’*Audiencia* del Principato di Catalogna con le sue attribuzioni non solo giudiziarie ma anche politiche e amministrative. Lo Stamento militare propose che il giudizio di appello delle cause “sardesche”, al posto dei tre dottori previsti dal capitolo delle Corti precedenti, fosse demandato a un collegio di probiuomini (*juhi de prohomens*) non *letrados*. Nel respingere la richiesta, il sovrano riconfermò nel 1565 la normativa vigente e ordinò che essendo già stata costituita la Reale Udienza (“la Rota [...] està formada”) il collegio giudicante dovesse essere composto dal reggente e dai dottori<sup>39</sup>.

---

<sup>38</sup> Cfr. Marongiu, 1975, pp. 185-201; Ferrante, 2008, pp. 1059-1093. Sulla attribuzione del reggente cfr. Dexart, 1645, lib. III, tit. V, capp. I e II.

<sup>39</sup> Archivio di Stato di Cagliari (d’ora in poi ASCA), *Antico Archivio Regio*, vol. 160, cc. 368v.-

Filippo II aveva risposto positivamente alle istanze di riforma giudiziaria e con la carta reale del 18 marzo 1564 aveva dichiarato di voler istituire il tribunale supremo del Regno. Nel 1562 il governo madrileno aveva elaborato un dettagliato piano finanziario per il funzionamento della Rota: le spese dei salari dei magistrati, che sarebbero gravate sui redditi delle principali città sarde; ammontavano a 1.000 ducati<sup>40</sup>. Il piano finanziario elaborato dal governo per il funzionamento del tribunale supremo prevedeva l'utilizzo di un censo di 1.000 ducati sulle entrate fiscali della città di Bosa per far fronte ai salari dei magistrati (un giudice di corte e due dottori) per 333 ducati. I salari del reggente la Reale Cancelleria e dell'avvocato fiscale dovevano essere pagati sui fondi della Procurazione reale (entrate doganali e amministrazione del demanio regio). Il 23 giugno 1562 il sovrano nominava il primo giudice del nuovo tribunale: si trattava del catalano Francese Rialp, "cuarto doctor de la Rota", che avrebbe preso servizio soltanto il 5 febbraio 1565. Il 30 luglio veniva nominato il sardo Salvador Lledó, che avrebbe preso servizio il 1° dicembre. Il 17 ottobre 1567, infine, il re firmava l'atto di nomina del catalano Monserrat Trías all'ufficio di giudice di corte della Rota con un salario di 6.500 soldi barcellonesi (Mattone, 2003, p. 216). Venivano inoltre affrontati tutti i problemi organizzativi legati alla nascita del nuovo tribunale, dai locali, individuati nel palazzo viceregio del Castello cagliaritano, alla cancelleria e alle toghe dei magistrati; altre disposizioni riguardavano gli eventuali conflitti di competenza con le altre magistrature del regno e in particolare col procuratore reale e la Giunta del regio patrimonio (Dexart, 1645, lib. III, tit. V, cap. V, pp. 617-623).

Sino alla prammatica del 3 marzo 1573 l'istituto non aveva ancora una fisionomia del tutto definita: ad esempio, sembrerebbero prevalere nelle sue funzioni quelle di tribunale d'appello – nelle fonti si parla spesso di Rota – rispetto a quelle senatorie. Non a caso, lo stesso Filippo nell'emanare il nuovo provvedimento pensò bene di abrogare la prammatica precedente<sup>41</sup>. La storiografia sarda ha sostenuto una stretta linea di continuità tra l'antico Regio consiglio e la

---

369v.; cfr. anche *Il Parlamento del viceré Alvaro de Madrigal*, docc. n. 285, n. 286. Archivo de la Corona de Aragón, *Cancilleria, Sardiniae*, reg. 4333, ff. 68-72v.

<sup>40</sup> Cfr. la prammatica del 22 agosto 1562 è in parte riportata da La Vaccara, 1928, p. 5. Sull'istituzione del tribunale supremo cfr. Nieddu, 2008b, pp. 33 ss.; Ead., 2019, pp. 273 ss.

<sup>41</sup> Il testo della prammatica del 1573 è in Vico, 1781, I, tit. I, cap. I, pp. 1-18; Arrieta Alberdi, 2010, pp. 41-75.

Reale Udienza: Loddo Canepa a questo proposito ha affermato che “l’istituto della Reale Udienza fu più una trasformazione con allargamento di attribuzioni (almeno dal punto di vista giudiziario) che un istituto ex novo” (Loddo Canepa, 1974, I, p. 182). Tesi ribadita da Bruno Anatra (1984, p. 472.) (“L’istituzione della rota altro non fu che il risultato di una metamorfosi del Consiglio regio, nel quale, oltre il viceré, restavano il reggente e il fiscale”).

Certo, il Regio consiglio esercitò le funzioni di tribunale d’appello del Regno: tuttavia la sua organizzazione interna, con la confusione di ruoli tra i dottori in diritto e i ministri patrimoniali, e le lungaggini nella cognizione delle cause e nella formulazione delle sentenze non consentivano a quell’organismo giudicante – come d’altra parte veniva sottolineato dai contemporanei – di far fronte alle esigenze di una corretta ed efficiente amministrazione della giustizia (Di Tucci, 1934, p. 26).

In realtà, la creazione della Reale Udienza ebbe una portata maggiore della semplice istituzione di una Rota di appello: essa segnò infatti un momento di svolta nella storia giudiziaria e amministrativa del regno, favorendo l’affermazione del processo di centralizzazione dei poteri monarchici e nel contempo instaurando anche a livello periferico il regime di controllo reciproco degli organi di governo, tipico della polisindalità spagnola. Secondo l’efficace espressione di Giuseppe Manno (1976, II, pp. 170-171), “ebbero i viceré un Consiglio, gli ufficiali minori un ritegno, i sudditi gravati via di ricorso”. Non, quindi, una semplice “trasformazione” di un organo preesistente, ma la creazione *ex novo* di una istituzione fondamentale, cui vennero attribuite competenze in materia politica, amministrativa e giudiziaria diverse e più estese di quelle del vecchio Regio consiglio.

La prammatica del 1573 definiva tutte le norme di attuazione per il concreto funzionamento dell’istituto e precisava tutte le sue attribuzioni giudiziarie: indicava i salari dei magistrati, l’orario di servizio per i giudici, gli onorari che dovevano essere pagati dalle parti sotto forma di *sportulae*, la composizione del tribunale, i registri della cancelleria, i rapporti con gli altri uffici patrimoniali del regno, la procedura giudiziaria, le motivazioni delle decisioni (il tribunale supremo, conformemente alla normativa catalana doveva render noti i motivi in fatto e in diritto entro trenta giorni dalla pronunzia della sentenza). Contro le deliberazioni della Reale Udienza si poteva ricorrere in via di supplicazione, cioè in un secondo giudizio in cui il presidente poteva essere assistito dagli stessi com-

ponenti del collegio giudicante, mutato però il relatore. Ogni settimana il viceré con i magistrati doveva recarsi a visitare le carceri.

Era proibito ai viceré o ai presidenti temporanei del Regno, poiché non erano *letrados* (“quia ut plurimum non sint litterati”) e per evitare abusi, di esprimere decisioni su qualsiasi causa senza il Consiglio e il voto del reggente e dei dottori *dell’audiencia*. Al tribunale supremo si ricorreva in via d’appello per le sentenze pronunciate dal magistrato civico delle città regie e dalle curie feudali. Nel Capo di Sassari e di Logudoro le sentenze delle curie inferiori si appellavano al tribunale della Reale governazione. Le sentenze del tribunale territoriale del Capo di Sassari si appellavano a loro volta alla Reale Udienza, in una sorta di terzo grado di giurisdizione. Le decisioni *dell’audiencia* sarda si appellavano invece al Consiglio d’Aragona<sup>42</sup>.

In caso di vacanza della carica viceregia; la Reale Udienza assumeva, insieme al governatore del Capo di Cagliari e di Gallura, tutte le sue competenze<sup>43</sup>. Ciò garantiva la continuità del potere anche nei momenti di emergenza. *L’audiencia* accordava *l’exequatur*, cioè la registrazione e l’esecuzione, a tutti i provvedimenti provenienti da fuori del regno, sia le prammatiche e le carte reali, sia le bolle e i brevi pontifici; interveniva *nell’afforo* del grano, cioè nel fissare il prezzo calmierato del frumento prima del raccolto; tutelava la produzione agricola e il commercio; attribuiva le licenze di *saca*, cioè le concessioni di esportazione dei prodotti dell’isola; esprimeva pareri nelle controversie tra le comunità di villaggio e i feudatari sulla validità di diritti baronali contestati; insieme al viceré, sottoponeva al sovrano le terne dei nominativi per gli impieghi e gli uffici del Regno.

Il 27 ottobre 1577 Filippo II integrava la prammatica istitutiva dell’*audiencia* con un provvedimento che distingueva nettamente le competenze del tribunale della Luogotenenza generale e della Reale udienza da quello del procuratore reale, che aveva cognizione delle cause fiscali e patrimoniali. Le sentenze di quest’ultimo si sarebbero appellate alla Reale udienza<sup>44</sup>.

Le nuove, estese attribuzioni della Reale Udienza finirono per incrinare, a tutto vantaggio della Corona, i delicati equilibri del governo del Regno. Nei lavori parlamentari la preparazione “tecnica” in campo giuridico del reggente e dei tre dottori *dell’audiencia* (*organo assessor* del viceré) riusciva spesso a imbrigliare le

---

<sup>42</sup> Dexart, 1645, lib. III, tit. V, cap. V, pp. 603-614.

<sup>43</sup> Vico, 1781, I, tit. I, cap. XLV, pp. 16-17.

<sup>44</sup> Dexart, 1645, lib. III, tit. V, cap. V, pp. 617-623.

richieste stamentarie: il loro parere era infatti decisivo nell'interpretazione delle procedure parlamentari, nell'approvare o respingere i capitoli di corte, nel rimetterli, con motivate argomentazioni critiche, all'attenzione del sovrano. Non a caso, nel Parlamento presieduto dal viceré Coloma (1572-74) gli Stamenti (con l'eccezione del rappresentante di Cagliari nel braccio reale) sferrarono un deciso attacco alla nuova istituzione, chiedendo addirittura l'abolizione della Rota e il ritorno alla situazione precedente ("que lleva la Rota y que se torne al stat primer per les causes"). Qualora il re non avesse accettato la richiesta, gli Stamenti domandavano alcune garanzie: il rispetto delle *Constitutions* di Catalogna sul divieto ai magistrati della Rota di intervenire o essere relatori nelle cause in cui fossero avvocati dei loro parenti; la proibizione ai dottori di percepire emolumenti di cause criminali o di confische; la registrazione delle sentenze e il pagamento del diritto di *sello*; la moderazione dei salari dei giudici; l'esecutoriale dei capitoli di corte e dei privilegi entro un termine di trenta giorni, scaduto il quale le concessioni sarebbero state considerate valide per gli interessati<sup>45</sup>. Il vero nodo da sciogliere restava quello della giurisdizione baronale: nel 1574 lo Stamento militare riusciva a ottenere la revoca dei *pregoní* e delle prammatiche lesive delle prerogative giurisdizionali della feudalità (Mattone, 2003, p. 217).

L'*audiencia* sarda era composta da cinque magistrati: il reggente, l'avvocato fiscale e tre giudici togati, uno dei quali assolveva, "ad usum Regiae Audientiae Principatus Cathaloniae", la funzione di giudice di corte specializzato anche nell'istruzione e nella relazione dei processi criminali. La Reale Udienza di Cagliari venne istituita sulla base del già collaudato modello della *Reial Audiència i Reial Consell* della Catalogna. Nel 1493, al momento della sua nascita, il tribunale supremo catalano aveva un organico di otto dottori, due giudici di corte per le cause penali, più il cancelliere, il vicecancelliere o il reggente, l'avvocato fiscale. Nelle Corts di Monzón del 1512 l'organico venne portato a dodici dottori, suddivisi in due sale di sei magistrati ciascuna. Nel 1565 Filippo II istituì una sala criminale separata<sup>46</sup>. La Reale Udienza sarda aveva invece un'unica sala per le cause civili e per quelle criminali: i giudici civili nei giorni dispari della settimana avrebbero dovuto istruire anche i processi penali<sup>47</sup>. Il tribunale supremo cagliaritano disporrà di due sale soltanto con la prammatica del 4 luglio 1651, ma già dal 5 luglio 1606 il

<sup>45</sup> *Il Parlamento del viceré Giovanni Coloma*, 2005, II, doc. n. 366, p. 1039.

<sup>46</sup> Cfr. *Constitutions*, 1704, I, lib. I, tit. XXVII, cap. I-XVII, tit. XXVIII, cap. I-XXIII, pp. 77-87.

<sup>47</sup> Vico, 1781, I, tit. I, cap. XVII, p. 10.

disbrigo delle cause criminali fu snellito con la nomina di un altro giudice di corte “particular para solo este empleo”<sup>48</sup>.

L’istituzione o la riforma delle *audiencias* della Corona d’Aragona durante il regno di Filippo II mostrava la decisione del sovrano di rimediare al generalizzato disordine della giustizia, di far fronte all'ondata di criminalità che stava ormai dilagando, conseguenza delle guerre e delle tensioni sociali, di snellire le procedure e l’esecuzione delle sentenze (Molas Ribalta, 1984, pp. 98-103). Su istanza degli Stamenti, nel 1560-64 venne riformata l’*audiencia* di Valencia in un momento assai difficile, segnato dalla diffusa delinquenza nelle campagne, dal *bandolerismo* nobiliare, dalla questione *morisca*: il tribunale supremo valenzano era articolato in due sale, una civile di cinque dottori più il reggente, una criminale di tre giudici di corte più il reggente e l’avvocato fiscale (Canet Aparisi, Teresa, 1986, pp. 41-90). Nel 1585 il numero delle sale civili delle *audiencias* dei Regni d’Aragona e di Valencia venne duplicato con l’aumento della pianta organica dei magistrati. In Catalogna venne soppressa la sala criminale e fu istituita una terza sala con un organico di sei nuovi dottori e tre giudici di corte e le attribuzioni di tribunale di terza istanza nelle cause civili e di prima istanza in quelle criminali.

Maturava intanto l’esigenza di procedere ad una profonda riforma della giustizia criminale attraverso la moderazione delle severe pene previste dalla *Carta de Logu*, come era stato deliberato nelle Corti del 1594, e la revisione dei collegi giudicanti delle curie feudali approvata nel Parlamento successivo<sup>49</sup>. Agli inizi del XVII secolo si assiste ad una recrudescenza dei fenomeni criminosi dovuti a cause contingenti quali le carestie, la fame, le guerre, la pressione fiscale, la pauperizzazione dei ceti sociali più deboli e, in ultima istanza, le carenze dell’amministrazione della giustizia. Carezza sottolineata nella relazione inoltrata nel 1612 al sovrano dal *visitador* Martin Carrillo: “Los damnos y males que este Reyno padeze son quatro principales – scriveva –. El primero es la falta de justicia por perdonarse todos los delictos que se componen con dinero y solo se castigan los que no pueden componerse”<sup>50</sup>.

“Il banditismo è sempre diffuso dove lo Stato è debole”, ha sostenuto Fernand Braudel (1976, II, p. 788). Non a caso le campagne dell’isola erano infestate da bande (*quadrillas*) di delinquenti che a cavallo, armati di spade e archibugi,

---

<sup>48</sup> Dexart, 1645, lib. III, tit. V, cap. V, pp. 651-652.

<sup>49</sup> Cfr. *Il Parlamento del viceré Gastone de Moncada*, 1997, doc. n. 313, pp. 608-613.

<sup>50</sup> Carrillo, 1612, e soprattutto la relazione segreta in Plaisant, 1968-71, pp. 204-205.

terrorizzano i villaggi e le strade commettendo (talvolta con la protezione baronale) ogni sorta di delitti, omicidi, rapine, furti di bestiame, incendi dolosi, violenze sulle donne. Fra le *quadrillas* più pericolose si segnala la banda Flore che tra il 1610 e il 1612 terrorizzò le regioni rurali del Logudoro e del Goceano<sup>51</sup>. L'iter di istituzione della Sala criminale dell'*Audiencia* sarda iniziò a concretizzarsi nel 1606 con la creazione di una nuova *plaza* attribuita a un giudice incaricato della cognizione esclusiva delle cause in materia penale<sup>52</sup>.

La richiesta dell'istituzione della Sala criminale venne formalizzata nel Parlamento del 1631 col capitolo di corte presentato congiuntamente dai tre Stamenti del Regno in cui si domandava al sovrano di “provehir y decretar que se fassa una Sala criminal”, formata da due giudici di corte, il reggente e l'avvocato fiscale, motivando la richiesta di espletare le cause “que se comencan y tratan en prima y segona istancia de appellació o revisió” dei “tribunals inferiors de tot lo Regne, tan reals com de barons”. Gli Stamenti constatavano che il provvedimento si rendeva necessario dall'alto numero delle cause criminali che giacevano inevase presso le corti di giustizia: “las causas criminals que son tantas y cada dia van augmentant de població y commerci del present Regne”. Il viceré, marchese di Bayona, decretò il capitolo, considerandolo “molt just y convenient per lo bon govern del Regne”. Filippo IV, riservandosi di accogliere la richiesta (“Su Magestad mandarà proveer lo que más convenga a su real servicio y bien publico”), poneva il problema del reperimento delle risorse necessario per il “sustento” della nuova Sala e per i salari dei magistrati<sup>53</sup>.

In coincidenza con la celebrazione delle Corti Antonio Canales de Vega, già professore di *Instituta* nello Studio generale cagliaritano e avvocato dello Stamento ecclesiastico, pubblicava proprio nel 1631 un volume articolato in dodici *Discursos*, uno dei quali era appunto volto a spiegare e a giustificare la “petición” parlamentare relativa alla creazione di “una Sala de Audientia para las causas criminales, y de la utilidad y beneficio que resultaría della”, indispensabile per “la recta administración de la justicia y la satisfacción de los agravios que los súbditos” pativano a causa della “larga y prolixa duración” dei processi penali. I danni e gli

---

<sup>51</sup> Cfr. Nieddu, Annamari, pp. 81-90; Mattone - Nieddu, 2012, pp. 337-346; Day, 1987, pp. 245 ss.; Murgia, Giovanni, pp. 341-358; Mattone, 2019, pp. 205-235.

<sup>52</sup> Dexart, 1645, lib. III, tit. V, cap. V, pp. 601-602. Per l'istituzione della Sala criminale cfr. Nieddu, 2008a, II, pp. 367-410.

<sup>53</sup> *Il Parlamento del viceré Gerolamo Pimentel*, 2007, II, doc. n. 518, pp. 639-640.

inconvenienti dovuti alla “detención de los pleitos” derivavano secondo Canales da due fattori: 1) la “grande multitud de las leyes y opiniones” che, a causa della pluralità degli uffici e del numero esiguo dei magistrati, impediva “el despacho de todos los negocios”; 2) la “infinidad de las leyes” che era proporzionale alla “infinidad de los delitos que se comitiesen”. In conclusione, Canales, motivando la richiesta della Sala criminale, riteneva che essa avrebbe favorito la “averiguación de los delitos y despacho de las causas de los culpados”, alleggerito le carceri dalla presenza dei prigionieri e garantito la “paz y justicia” nel Regno<sup>54</sup>.

I ritardi nell’attuazione del capitolo di corte del 1631 erano soprattutto giustificati dal difficile reperimento delle risorse necessarie per avviare l’istituzione e il funzionamento della Sala criminale che avrebbero dovuto gravare sulle finanze del Regno e, in particolare, su quelle delle sette città regie. Nel 1646 veniva pubblicato a Cagliari un anonimo *Discurso político*, sicuramente redatto in ambito curiale, a favore della “fundación” della nuova Sala della Reale Udienza. Il memoriale, di forte ispirazione regalista, intendeva confutare l’opposizione nobiliare nei confronti della nuova istituzione, considerata vulnerativa della giurisdizione feudale, considerando soprattutto che, data la povertà e la scarsa popolazione del Regno, non si reputava necessaria la Sala criminale ritenendo sufficiente a causa delle magre risorse l’attuale organico della Reale Udienza. Il *Discurso* si soffermava, con un ampio apparato di citazioni e di ricorso alle fonti, il lungo processo della riforma dell’apparato giudiziario del Regno comparandolo con quello degli altri regni della Corona di Spagna, sottolineando con forza la necessità di arginare la dilagante criminalità, di evitare le lungaggini processuali, di rinnovare la composizione delle curie inferiori composte spesso da “gente ydiota” (non letterati) che “procede con notoria impericia, de que resultan las iniquidades e injusticias”. In sostanza, secondo il *Discurso*, la Sala criminale avrebbe potuto accogliere “por appellación todas las causas” dei tribunali inferiori e “resolver” le “competencias jurisdiccionales” con le altre curie concorrenti (tribunali ecclesiastici, tribunale dell’Inquisizione, curie baronali)<sup>55</sup>.

Il 7 settembre 1650, dopo lunghe e spesso estenuanti trattative, veniva promulgata la prammatica regia che istituiva la Sala criminale della Reale Udienza: essa era composta da quattro giudici incaricati della cognizione delle cause di appello in materia penale e da un avvocato fiscale (i loro salari ammontavano a un

---

<sup>54</sup> Canales de Vega, 2006, pp. 63-70; sull’autore Mattone, 2013, pp. 394-398.

<sup>55</sup> *Discurso político*, 1646, pp. 2-31.

totale di 500 scudi) che nelle sentenze avrebbero dovuto attenersi alla normativa del Regno (“*fueros, capitulos de corte, prammaticas, ordenes y costumbres*”). Nel 1651 una nuova prammatica fissava le regole e i rapporti tra le due Sale, quella Civile e quella Criminale, dell’*Audiencia* sarda (Nieddu, 2008a, pp. 409-410).

Le controversie giurisdizionali tra lo Stamento Militare e quello Ecclesiastico, da un lato, e il governo viceregio, dall’altro, rimaste in parte irrisolte, erano destinate a riemergere negli anni successivi: nel Parlamento del 1666, ad esempio, i due Stamenti chiesero addirittura la “*estinción de la Sala criminal*” ed il ritorno alla situazione precedente alla sua istituzione. Il viceré marchese di Camarasa respinse però la proposta, sia per l’opposizione degli arcivescovi di Cagliari, di Oristano e l’astensione dell’arciprete del Capitolo sassarese, sia per essere la questione della soppressione della Sala criminale materia di regalia pertinente al sovrano<sup>56</sup>.

Una radicale ristrutturazione del tribunale supremo del Regno sarebbe stata attuata soltanto durante la breve riconquista militare della Sardegna negli anni 1717-20: Filippo V, introducendo le riforme istituzionali di modello centralistico della *Nueva Planta*, che avevano soppresso le autonomie e i *fueros* dei regni della Corona d’Aragona, modificò profondamente la tradizionale struttura politico-amministrativa-giudiziaria eredità del governo asburgico. La figura del viceré venne sostituita dal governatore e capitano generale, dotato di più ampi poteri decisionali, e il vecchio Consiglio del Regio Patrimonio (costituito dal procuratore reale, dal maestro razionale, dal reggente la Reale Tesoreria e dall’avvocato fiscale patrimoniale) fu soppresso a favore dell’intendente generale che assumeva tutte le funzioni fiscali e patrimoniali. La Reale Udienza, presieduta solo formalmente dal governatore (che aveva competenza e diritto di voto soltanto nelle “*cosas de gobierno*”), era in realtà presieduta dal reggente la Reale Cancelleria e composta da quattro magistrati per la Sala civile e da altri quattro per la Sala criminale, più due avvocati fiscali per ciascuna sala. Il reggente avrebbe avuto un salario annuo di 2.000 reali e i magistrati e i fiscali di 1.000. Un *alguacil mayor* (500 reali di salario) avrebbe collaborato con la Sala criminale per tutte le operazioni di polizia. Le cause e i “*pleitos*” sarebbero stati redatti “*en lengua castellana*”. Le riforme borboniche della *Nueva Planta* avrebbero fornito al nuovo sovrano sabauda, Vittorio Amedeo II, in seguito all’atto di cessione del 1720, i più efficaci strumenti centralistici di governo nel campo politico-giudiziario ed economico-fiscale<sup>57</sup>.

<sup>56</sup> ASCA, *Antico Archivio Regio*, vol. 176, ff. 2205-2209 v.

<sup>57</sup> Archivo Historico Nacional, Madrid, *Consejos suprimidos*, legajo 6813, n. 35, *En*

5. Bibliografia

- Anatra, Bruno (1984) 'Dall'unificazione aragonese ai Savoia', in Day, John - Anatra, Bruno - Scaraffia, Lucetta *La Sardegna medievale e moderna*. X, Torino: Utet ("Storia d'Italia", diretta da Galasso, Giuseppe), pp. 191-654.
- Angius, Vittorio (1856) 'Memorie de' Parlamenti generali o Corti del Regno di Sardegna', in Casalis, Goffredo *Dizionario geografico storico-statistico-commerciale degli Stati di S.M. il re di Sardegna*. XVIII quater, Torino: presso Gaetano Maspero librario e G. Marzorati tipografo, pp. 399-795.
- Arquer, Pere Ioan (1591) *Capitols de Cort del Stament militar de Sardenya*. Caller: Per Francesch Guarnerio, impressor de Ioan Maria Galcerin.
- Arrieta Alberdi, Jon (1994) *El Consejo Supremo de la Corona de Aragón (1494-1707)*. Zaragoza: Institución "Fernando el Católico".
- (2010) 'Giuristi e consiglieri sardi al servizio della Monarchia degli Asburgo', in Manconi, Francesco (a cura di) *Il Regno di Sardegna in età moderna. Saggi diversi*. Cagliari: Cuec, pp. 41-75.
- Ascheri, Mario (1989) *Tribunali, giuristi e istituzioni dal Medioevo all'età moderna*. Bologna: il Mulino.
- Ascheri, Mario (1993) 'I grandi tribunali e la ricerca di Gino Gorla', in Sbriccoli, Mario - Bettoni, Antonella (a cura di) *Grandi tribunali e Rote nell'Italia di Antico regime*. Milano: Giuffrè, pp. XI-XXXIII.
- (2012) 'I grandi tribunali', in Cappellini, Paolo - Costa, Pietro - Fioravanti, Maurizio - Sordi, Bernardo (a cura di) *Il contributo italiano alla storia del pensiero*. Enciclopedia Italiana, Appendice VIII, *Il diritto*. Roma: Istituto dell'Enciclopedia Italiana, pp. 121-128.
- Astuti, Guido (1967) *La formazione dello Stato moderno in Italia. Lezioni di storia del diritto italiano*. Torino: Giappichelli.

---

*conveniencia de tener mandado el Rey por decreto de 24 de noviembre de 1717 que en la Isla y Reyno de Cerdeña haya una Audiencia...* (Madrid, 5 febrero 1719). Cfr. anche Mattone, 1992, pp. 50-52.

- Baudi di Vesme, Carlo (1877) 'Villa di Chiesa. Notizie storiche', in *Codex Diplomaticus Ecclesiensis. Augusta Taurinorum*: Bocca ("Historiae Patriae Monumenta") coll. XLV-LXXXIV.
- Bazzano, Nicoletta (2003) *Marco Antonio Colonna*. Roma: Salerno.
- Besta, Enrico (1903-04) 'La Carta de Logu quale monumento storico-giuridico', *Studi sassaresi*. Serie I, III, pp. 1-72.
- (1908-09) *La Sardegna medioevale*. 2 voll. Palermo: Reber (rist. anast. pref. di Marongiu, Antonio. Bologna: Forni, 1966).
- Birocchi, Italo (2002) *Alla ricerca dell'ordine. Fonti e cultura giuridica nell'età moderna*. Torino: Giappichelli.
- (2018) 'La richiesta di *letrados*, il ruolo della città e la formazione del giurista di diritto patrio (1626-1755)', in Birocchi, Italo (dir.) *La Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Cagliari*. I, *Dai progetti cinquecenteschi all'Unità d'Italia*. Pisa: Edizioni ETS, pp. 65-138.
- Boscolo, Alberto (a cura di) (1967) *Il feudalesimo in Sardegna*. Cagliari: Fossataro ("Testi e documenti per la storia della Questione Sarda", 4).
- (1994) *I Parlamenti di Alfonso il Magnanimo (1421-1454)*. aggiornamenti, apparati e note a cura di Schena, Olivetta. Cagliari: Consiglio Regionale della Sardegna ("Acta Curiarum Regni Sardiniae", 3).
- Braudel, Fernand (1976) *Civiltà e imperi del Mediterraneo nell'età di Filippo II*. II. Torino: Einaudi (I ediz. Paris: Colin, 1966).
- Canales de Vega, Antonio (2006) *Discursos y apuntamientos sobre la proposición hecha en nombre de su Magestad a los tres Braços Ecclesiástico, Militar y Real*, a cura di Murtas, Antonello, intr. di Tore, Gianfranco. Cagliari: Centro di studi filologici sardi / Cuec (I ediz. Caller: en la emprenta del doctor Antonio Galcerin, 1631).
- Canet Aparisi, Teresa (1986) *La Audiencia valenciana en la época foral moderna*. Valencia: Edicions Alfons el Magnànim.
- Carrillo, Martin (1612) *Relación al Rey don Philipe nuestro señor del nombre, sitio, planta, ciudades, lugares, gobierno del Reyno de Sardeña*. Barcelona: en casa de Sebastian Matheud.

- Casana Testore, Paola (1992) 'Note biografiche su un giurista del XVI secolo: Antonino Tesauro', *Bollettino storico-bibliografico subalpino*, XC, pp. 337-419.
- (1995) *Un esempio di Corte suprema nell'età del diritto comune. Il Senato del Piemonte nei primi decenni di attività*. Torino: Deputazione subalpina di storia patria.
- Cassandro, Giovanni (1959) 'Le origini del Sacro Regio Consiglio napoletano', in *Studi in onore di R. Filangieri*. II. Napoli: L'Arte Tipografica, pp. 1-17.
- Castellaccio, Angelo (1993) *L'amministrazione della giustizia nella Sardegna aragonese*. Sassari: Edizioni Gallizzi.
- (2021) *Alghero medievale*. 2 voll. Sassari: Edes.
- Casula, Francesco Cesare (1990) *La Sardegna aragonese*. 2 voll. Sassari: Chiarella.
- Chabod, Federico (1967) 'Esiste uno Stato nel Rinascimento?', in Chabod, Federico, *Scritti sul Rinascimento*. Torino: Einaudi, pp. 593-623.
- Cocco, Fabio (2006) *Il potere sovrano nel Regno di Sardegna dal 1324 al 1418*. Pisa: Ets.
- Comparato, Vittor Ivo (1974) *Uffici e società a Napoli (1600-1647). Aspetti dell'ideologia del magistrato nell'età moderna*. Firenze: Olschki.
- Conde y Delgado de Molina, Rafael - Aragón Cabañas, Antonio Maria (1984) *Castell de Càller. Cagliari catalano-aragonese*. Cagliari: CNR, Istituto dei rapporti Italo-iberici.
- Conde y Delgado de Molina, Rafael (1994) 'Il ripopolamento catalano di Alghero', in Mattone, Antonello - Sanna, Piero (a cura di) *Alghero, la Catalogna, il Mediterraneo. Storia di una città e di una minoranza catalana in Italia (XIV-XX secolo)*. Sassari: Gallizzi, pp. 75-103.
- Constitutions y altres drets de Cathalunya...* (1704). Barcelona: en casa Joan Pau Martí y Joseph Llopis estampers.
- Cortese, Ennio (1964) *Appunti di storia giuridica sarda*. Milano: Giuffrè.
- Costa Paretas, Maria Mercè (2004) 'Intorno all'estensione della "Carta de Logu" ai territori feudali del Regno di Sardegna (1421)', in Birocchi, Italo - Mattone, Antonello (a cura di) *La Carta de Logu d'Arborea nella storia del diritto medievale e moderno*. Roma-Bari: Laterza, pp. 377-384.

- Cozzi, Gaetano (1978) 'La giustizia e la politica agli albori dell'età moderna', in Fasano Guarini, Elena (a cura di) *Potere e società negli Stati regionali italiani del '500 e del '600*, Bologna: il Mulino, pp. 49-73.
- (1982) *Repubblica di Venezia e Stati italiani. Politica e giustizia dal secolo XVI al secolo XVIII*. Torino: Einaudi.
- Croce, Benedetto (1966) *Storia del Regno di Napoli*. Bari: Laterza (I ediz. 1925).
- Day, John (1987) *Uomini e terre nella Sardegna coloniale XII-XVIII secolo*. Torino: Celid.
- De Luca, Giovan Battista (1673) *Il dottor volgare ovvero il compendio di tutta la legge civile, canonica, feudale e municipale...* Roma: nella stamperia di Giuseppe Corvo.
- Del Bagno, Ileana (1993) *Legum doctores: la formazione del ceto giuridico a Napoli tra Cinque e Seicento*. Napoli: Jovene.
- Dexart, Ioannes (1645) *Capitula sive acta curiarum Regni Sardiniae*. Calari: typ. Antonii Galcerin apud Bartholomeum Gobettum.
- Di Tucci, Raffaele (1916-17) 'L'organismo giudiziario sardo: la corona', *Archivio storico sardo*, XII, pp. 87-148.
- (1923) 'Nuove ricerche e documenti sull'ordinamento giudiziario e sul processo sardo nel Medio Evo', *Archivio storico sardo*, XIV, pp. 1-52 dell'estratto.
- (1925) *Il Libro Verde della città di Cagliari*. Cagliari: Società editoriale italiana.
- (1934) 'Giudici e leggi personali in Sardegna durante il periodo aragonese', *Archivio storico sardo*, XV, n. 1-2, pp. 1-35 dell'estratto.
- Discurso político sobre las conveniencias que han de resultar al servicio de su Magestad y bien público del Reyno de Sardeña de la fundación de la Sala del Crimen* (1646). Caller: en la emprenta del doctor don Antonio Galcerin por Bartholomeo Gobetti.
- Doneddu, Giuseppe (a cura di) (2015) *Il Parlamento del viceré Antonio Coloma conte di Elda (1602-1603)*. Cagliari: Consiglio Regionale della Sardegna ("Acta Curiarum Regni Sardiniae", 13).
- Elias de Tejada, Francisco (1960) *Cerdeña Hispanica*. Sevilla: Montejurra.
- Era, Antonio (1927) *Le raccolte di carte specialmente di re aragonesi e spagnoli (1260-1715) esistenti nell'archivio del Comune di Alghero*. Sassari: Gallizzi.

- (1929) 'Il *Juhi de prohomens* in Sardegna', *Rivista di storia del diritto italiano*, II, n. 3, pp. 507-546.
- (1933) 'L'ordinamento organico di Pietro IV d'Aragona per i territori del Cagliariitano', *Studi sassaresi*, serie II, XI, n. 1, pp. 1-71.
- (1934) 'Interferenze e coordinamento di fonti legislative nella Sassari dei secoli XIV e XV', *Studi sassaresi*, serie II, XII, n. 3, pp. 316-368.
- (1937) *Tre secoli di vita cittadina 1479-1720 dai documenti dell'Archivio civico*. Cagliari: Valdès.
- (1939) 'Le così dette questioni giuridiche esplicative della Carta de Logu', in *Studi di storia e di diritto in onore di Enrico Besta per il XL anno del suo insegnamento*. Milano: Giuffrè, II, pp. 379-414.
- (1954) 'Storia della Sardegna durante il regno di Ferdinando il Cattolico', I, 'Le vicende', II, 'I Parlamenti', in *Fernando el Catolico e Italia* ("V Congreso de historia de la Corona de Aragón", III, *Estudios*). Zaragoza: Institución "Fernando el Catolico", pp. 45-59, 63-77.
- (1955) *Il Parlamento sardo del 1481-1485*. Milano: Giuffrè.
- Fasano Guarini, Elena (1983) 'I giuristi e lo Stato nella Toscana medicea cinque-seicentesca', in *Firenze e la Toscana dei Medici nell'Europa del '500*, I, *Strumenti e veicoli. Relazioni politiche ed economiche*. Firenze: Olschki, pp. 229-247.
- Ferrante, Carla (2008), 'Il reggente la Reale Cancelleria del *Regnum Sardiniae* da *assessor* a *consultore nato* del viceré (sec. XV-XVIII)', in *Tra diritto e storia. Studi in onore di Luigi Berlinguer promossi dalle Università di Siena e di Sassari*, I. Soveria Mannelli (Catanzaro): Rubbettino, pp. 1059-1093.
- Ferrante, Carla - Mattone, Antonello (2004) 'Le comunità rurali nella Sardegna medievale (secoli XI-XV)', *Studi storici*, XLV, pp. 169-243.
- Finzi, Vittorio (1901) 'Questioni giuridiche esplicative della "Carta de Logu"', *Studi sassaresi*, serie I, I, n. 2, pp. 125-153.
- Fueter, Eduard (1969) *Storia del sistema degli Stati europei dal 1492 al 1559*. Firenze: La Nuova Italia.

- Galoppini, Laura (2016) *I Parlamenti dei viceré Angelo de Vilanova (1518, 1523 e 1528) e Martino Cabrero (1530)*. Cagliari: Consiglio Regionale della Sardegna (“Acta Curiarum Regni Sardiniae”, 6).
- Gessa, Ester (1998) ‘La “Carta de Logu” e la magistratura civica di Oristano: la nascita della città regia e il suo impianto istituzionale’, *Medioevo. Saggi e rassegne*, 23, pp. 115-133.
- Gorla, Gino (1981) *Diritto comparato e diritto comune europeo*. Milano: Giuffrè.
- Koenigsberger, Helmut G. (1975) *La practica del imperio*, prol. de Batista i Roca, Josep Maria. Madrid: Ediciones de Occidente.
- La Vaccara, Luigi (1928) *La Reale Udienza. Contributo alla storia delle istituzioni sarde durante il periodo spagnolo e sabaudo*, pref. di Di Tucci, Raffaele. Cagliari: Edizioni dell’ECES.
- Lalinde Abadia, Jesús (1979) *La Corona de Aragón en el Mediterráneo medieval (1229-1479)*. Zaragoza: Institución “Fernando el Católico”.
- Libre Gran* (1999), a cura di Tavera, Baingio - Piras, Gianfranco. Cagliari: AM&D.
- Loddo Canepa, Francesco (1954) ‘Alcune istruzioni inedite del 1481 nel quadro della politica di Ferdinando II in Sardegna’, in *Fernando el Catolico e Italia* (“V Congreso de historia de la Corona de Aragón”), III, *Estudios*. Zaragoza: Institución “Fernando el Catolico”, pp. 103-127.
- (1974) *La Sardegna dal 1478 al 1793*, I, *Gli anni 1478-1720*, a cura di Todde, Giovanni. Sassari: Gallizzi.
- Loschiavo, Luca (2004) ‘Ordinamento giudiziario e sistemi di giustizia nella Sardegna medievale’, in Birocchi, Italo - Mattone, Antonello (a cura di) *La Carta de Logu d’Arborea nella storia del diritto medievale e moderno*. Roma-Bari: Laterza, pp. 116-135.
- Lupinu, Giovanni (2013) ‘Le Questioni giuridiche integrative della Carta de Logu. Preliminari a un’edizione critica’, *Cultura neolatina*, LXXXIII, n. 1-2, pp. 185-211.
- Manconi, Francesco (2004) ‘Un letrado sassarese al servizio della Monarchia ispanica. Appunti per una biografia di Francisco Angel Vico y Artea’, in Anatra, Bruno - Murgia, Giovanni (coord.) *Sardegna, Spagna e Mediterraneo. Dai Re Cattolici al Secolo d’Oro*. Roma: Carocci, pp. 291-333.

- (2010) *La Sardegna al tempo degli Asburgo secoli XVI-XVII*. Nuoro: Il Maestrale.
- (2016) *Alghero fra Medioevo e Età moderna*, a cura di Mele, Giuseppe. Cagliari: Cucc.
- Manno, Giuseppe (1996) *Storia di Sardegna*, a cura di Mattone, Antonello. II. Nuoro: Ilisso (I ediz. Torino: Alliana e Paravia, 1826).
- Mantelli, Roberto (1981) *Burocrazie finanze pubbliche nel Regno di Napoli*. Napoli: Pironti.
- Maravall, José Antonio (1972) *Estado moderno y mentalidad social. Siglos XV a XVII*. 2 voll. Madrid: Ediciones de la Revista de Occidente.
- Marongiu, Antonio (1975) *Saggi di storia giuridica e politica sarda*. Padova: Cedam.
- (1979) *I Parlamenti sardi. Studio storico istituzionale e comparativo*. Milano: Giuffrè.
- Mattone, Antonello - Nieddu, Annamari (2012) 'Criminalità e istituzioni giudiziarie nel Regno di Sardegna (secoli XVI-XVIII)', in Cavina, Marco (a cura di), *La giustizia criminale nell'Italia moderna (XVI-XVIII sec.)*. Bologna: Pàtron editore, pp. 337-354, 426-438.
- Mattone, Antonello (1986) 'Gli Statuti sassaresi nel periodo aragonese e spagnolo', in Mattone, Antonello - Tangheroni, Marco (a cura di) *Gli Statuti sassaresi. Economia, Società, Istituzioni a Sassari nel Medioevo e nell'Età Moderna*, pref. di Toubert, Pierre. Cagliari: Edes, pp. 409-490.
- (1992) 'La cessione del Regno di Sardegna dal trattato di Utrecht alla presa di possesso sabauda (1713-1720)', *Rivista storica italiana*, CIV, n. 1, pp. 5-89.
- (1994) 'I privilegi e le istituzioni municipali di Alghero (XIV-XVI secolo)', in Mattone, Antonello - Sanna, Piero (a cura di) *Alghero, la Catalogna, il Mediterraneo. Storia di una città e di una minoranza catalana in Italia (XIV-XX secolo)*. Sassari: Gallizzi, pp. 281-310.
- (2003) 'Il Regno di Sardegna e il Mediterraneo nell'età di Filippo II. Difesa del territorio e accentramento statale', in Lotti, Luigi - Villari, Rosario (a cura di) *Filippo II e il Mediterraneo*. Roma-Bari: Laterza, pp. 147-221.
- (2004) 'La "Carta de Logu" di Arborea tra diritto comune e diritto patrio (secoli XV-XVII)', in Birocchi, Italo - Mattone, Antonello (a cura di) *La Carta de Logu*

- d'Arborea nella storia del diritto medievale e moderno*. Roma-Bari: Laterza, pp. 406-478.
- (2013) 'Olives, Girolamo', in DBI, 79, p. 232.
- (2016) 'Statuti municipali, privilegi urbani, capitoli di corte della città di Bosa (XIV-XVII secolo)', in Mattone, Antonello - Cocco, Maria Bastiana (a cura di) *Bosa e il suo territorio dall'età antica al mondo contemporaneo*. Sassari: Delfino, pp. 347-367.
- (2019), *Don Juan Vivas de Cañamás. Da ambasciatore spagnolo in Genova a viceré del Regno di Sardegna*. Milano: FrancoAngeli.
- Meloni, Giuseppe (1976) *Genova e Aragona all'epoca di Pietro il Cerimonioso. II (1355-1360)*. Padova: Cedam.
- (a cura di) (1993) *Il Parlamento di Pietro IV d'Aragona (1355)*. Cagliari: Consiglio Regionale della Sardegna ("Acta Curiarum Regni Sardiniae", 2).
- Merlin, Pierpaolo (1982) 'Giustizia, amministrazione e politica nel Piemonte di Emanuele Filiberto. La riorganizzazione del Senato di Torino', *Bollettino storico-bibliografico subalpino*, LXXX, pp. 35-94.
- Miletti, Marco Nicola (1995) *Tra equità e dottrina. Il Sacro Regio Consiglio e le "decisiones" di V. De Franchis*. Napoli: Jovene.
- Molas Ribalta, Pedro (1984) *Consejos y Audiencias durante el reinado de Felipe II*. Valladolid: Universidad de Valladolid, Facultad de Filosofía y Letras.
- Montesquieu (1990) *Viaggio in Italia*, a cura di Macchia, Giovanni - Colesanti, Massimo. Roma-Bari: Laterza.
- Monti, Annamaria (2002) 'Il Senato di Milano', in *Bibliotheca Senatus Mediolanensis i libri giuridici di un grande tribunale di Anciem régime*. Milano: Università degli Studi di Milano, pp. 21-32.
- (2003) *Iudicare tamquam deus: i modi della giustizia senatoria nel ducato di Milano tra Cinque e Settecento*. Milano: Giuffrè.
- Mozzarelli, Cesare (1974) 'Il Senato di Mantova: origine e funzioni', *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, serie III, XVIII, pp. 159-175.

- Murgia, Giovanni (2003) 'Banditismo e amministrazione della giustizia nel Regno di Sardegna nella prima metà del Seicento', in Manconi, Francesco (a cura di), *Banditismi mediterranei. Secoli XVI-XVII*. Roma: Carocci, pp. 341-358.
- (a cura di) (2006) *Il Parlamento del viceré Fabrizio Doria duca di Avellano (1641-1643)*. Cagliari: Consiglio Regionale della Sardegna ("Acta Curiarum Regni Sardiniae, 18).
- Murgia, Giulia (a cura di) (2016) *Carta de Logu d'Arborea. Edizione critica secondo l'editio princeps (BUC, Inc. 230)*. Milano: FrancoAngeli.
- Musi, Aurelio (1991) *Mezzogiorno spagnolo. La via napoletana allo Stato moderno*. Napoli: Guida.
- Muto, Giovanni (1980) *Le finanze pubbliche napoletane tra riforme e restaurazione (1520-1634)*. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane.
- Nehlsen von Stryk, Karin (1981) *Die "Boni homines" des frühen Mittelalters unter besonderer Berücksichtigung der Frankischen Quellen*. Berlin: Duncker & Humblot.
- Nieddu, Annamari (2002) 'Violenza, criminalità, banditismo nelle campagne. Dalla giustizia baronale all'istituzione della Sala criminale nella Reale Udienza del Regno di Sardegna fra XVI e XVII secolo', *Acta Histriae*, X, n. 1, pp. 81-90.
- (2008a) 'L'istituzione della Sala Criminale della Reale Udienza del Regno di Sardegna (secc. XVI-XVII)', in *Tra diritto e storia. Studi in onore di Luigi Berlinguer promossi dalle Università di Siena e di Sassari*, II. Soveria Mannelli (Catanzaro): Rubbettino, pp. 367-410.
- (2008b) *Storia di un tribunale supremo dell'età moderna: la Reale Udienza del Regno di Sardegna (secoli XVI-XVII)*. Sassari: Unidata.
- (2019) 'La suprema giurisdizione nella Sardegna moderna. I travagli della *Real Audiencia* (1564-1651)', *Estudis. Revista de Historia Moderna*, n. 45, pp. 273-312.
- Oliva, Anna Maria - Schena, Olivetta (a cura di) (1998) *I Parlamenti dei viceré Giovanni Dusay e Ferdinando Girón de Rebolledo (1495, 1497, 1500, 1504-1511)*. Cagliari: Consiglio Regionale della Sardegna ("Acta Curiarum Regni Sardiniae", 5).
- Oliva, Anna Maria (2005) 'Il Consiglio regio nel Regno di Sardegna. Prime ricerche', in Ferrer i Mallol, Maria Teresa - Mutgé i Vives, Josefina - Sanchez

- Martínez, Manuel (eds.) *La Corona catalano-aragonesa i el seu entorn mediterrani a la baixa edat mitjana*. Barcelona: CSIC - Institució Milà i Fontanals - Departament d'Estudis Medievals, pp. 205-238.
- Olivari, Tiziana (2004) 'Le edizioni a stampa della *Carta de Logu*', in Birocchi, Italo - Mattone, Antonello (a cura di) *La Carta de Logu d'Arborea nella storia del diritto medievale e moderno*. Roma-Bari: Laterza, pp. 165-192.
- Olla Repetto, Gabriella (1979) 'L'ordinamento costituzionale-amministrativo della Sardegna alla fine del '300', in *Il mondo della Carta de Logu*. Cagliari: Edizioni 3T, pp. 114-164.
- (1986) 'I "boni homines" sassaresi e il loro influsso sul diritto e la società della Sardegna medievale e moderne', in Mattone, Antonello - Tangheroni Marco (a cura di), *Gli Statuti sassaresi. Economia, società, istituzioni a Sassari nel Medioevo e nell'età moderna*. Cagliari: Edes. Editrice democratica sarda, pp. 355-364.
- Onnis Giacobbe, Palmira (1958) *Epistolario di Antonio Parragues de Castillejo*. Milano: Giuffrè.
- Ortu, Gian Giacomo (a cura di) (1995) *Il Parlamento del viceré Carlo de Borja duca di Gandia (1614)*. Cagliari: Consiglio Regionale della Sardegna.
- (2017) *La Sardegna tra Arborea e Aragona*. Nuoro: Il Maestrale.
- Ortu, Leopoldo (a cura di) (2005) *Il Parlamento del viceré Giovanni Coloma (1573-1574)*. Cagliari: Consiglio Regionale della Sardegna.
- Pallone, Mario (1932) 'Ricerche storico-giuridiche sui viceré di Sardegna dall'istituzione al 1848', *Studi sassaresi*, XI, n. 3, pp. 3-70 dell'estratto.
- Pene Vidari, Gian Savino (a cura di) (2001) *Les Sénats de la Maison de Savoie (Ancien régime-Restoration)*. Torino: Deputazione subalpina di storia patria.
- Petronio, Ugo (1972) *Il Senato di Milano. Istituzioni giuridiche ed esercizio del potere nel Ducato di Milano da Carlo V a Giuseppe II*. Milano: Giuffrè.
- (1989) 'Senato (diritto intermedio)', in *Enciclopedia del diritto*, XLI. Milano: Giuffrè, pp. 1151-1154.
- (1997) 'I senati giudiziari', in *Il Senato nella storia. Il Senato nel Medioevo e nella prima età moderna*. Roma: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, pp. 355-452.

- Pilati, Renata (1994) *Officia Principis. Politica e amministrazione a Napoli nel Cinquecento*. Napoli: Jovene.
- Pillitto, Giovanni (1874) *Memorie tratte dall'Archivio di Stato di Cagliari riguardanti i regi rappresentanti che sotto diversi titoli governarono l'isola di Sardegna dal 1610 al 1720*. Cagliari: Tipografia del commercio.
- Pinna, Michele (1903) *Indice dei documenti cagliaritari del Regio Archivio di Stato dal 1323 al 1720*. Cagliari: Tipografia commerciale.
- (1914) 'Il Magistrato civico di Cagliari', *Archivio storico sardo*, IX, pp. 179-278.
- (1926) 'Gli antichi podestà nei Comuni di Sardegna', *Archivio storico sardo*, XVI, pp. 260-287.
- Pittiu, Giuseppe (1940) 'Il procedimento giudiziario nei Condaghi e nella Carta de Logu', *Studi sardi*, IV, n. 1, pp. 31-91.
- Pitzorno, Benvenuto (1919) *Le leggi spagnole del Regno di Sardegna*. Sassari: Tipografia operaia.
- Plaisant, Maria Luisa - Serreli, Giovanni (a cura di) (in corso di stampa) *Il Parlamento del viceré Alvaro de Madrigal (1560)*, Cagliari: Consiglio Regionale della Sardegna, ("Acta Curiarum Regni Sardiniae", 9).
- Plaisant, Maria Luisa (1968-71) 'Martin Carrillo e le sue relazioni sulle condizioni della Sardegna', *Studi sardi*, XXI, pp. 175-207.
- Povolo, Claudio (2006) 'Un sistema giuridico repubblicano: Venezia e il suo Stato territoriale (secoli XV-XVIII)', in Biocchi, Italo - Mattone, Antonello (a cura di), *Il diritto patrio tra diritto comune e codificazione (secoli XVI-XIX)*. Roma: Viella, pp. 297-353.
- Quaglioni, Diego (a cura di) (1997) *Il Parlamento del viceré Gastone de Moncada marchese di Aytona (1592-1594)*. Cagliari: Consiglio Regionale della Sardegna ("Acta Curiarum Regni Sardiniae", 12).
- Rogier, Luigi (1963) 'Istruzioni di Fernando il Cattolico al viceré don Ignazio Lopez de Mendoza (1488)', in *Studi storici e giuridici in onore di Antonio Era*. Padova: Cedam, pp. 337-351.

- Romano, Andrea (2006) 'Definizione e codificazione dello *ius commune siculum*', in Birocchi, Italo - Mattone, Antonello (a cura di), *Il diritto patrio tra diritto comune e codificazione (secoli XVI-XIX)*. Roma: Viella, pp. 483-506.
- Rovito, Pier Luigi (2003) *Il viceregio spagnolo di Napoli*. Napoli: Arte tipografica.
- Savelli, Rodolfo (1994) 'Tribunali, "decisiones" e giuristi: una proposta di ritorno alle fonti', in Chittolini, Giorgio - Molho, Anthony - Schiera, Pierangelo (a cura di), *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna*. Bologna: il Mulino, pp. 397-421.
- (2011) *Censori e giuristi. Storie di libri, di idee e di costumi (secoli XVI-XVII)*. Milano: Giuffrè.
- Scano, Dionigi (1941) 'Donna Francesca Zatrillas marchesa di Laconi e di Sietefuentes', *Archivio storico sardo*, XXIII, pp. 3-352.
- Sciuti Russi, Vittorio (1983) *Astrea in Sicilia. Il ministero togato nella società siciliana dei secoli XVI e XVII*. Napoli: Jovene.
- (1984) *Il governo della Sicilia in due relazioni del primo Seicento*. Napoli: Jovene.
- Serangeli, Sandro (1992-94) *Diritto romano e Rota provinciae Marchiae*. 2 voll. Torino: Giappichelli.
- Simbula, Pinuccia F. (2019) 'Processi di integrazione delle città nel Regno: Sassari nel Trecento', in Mattone, Antonello - Simbula, Pinuccia F. (a cura di), *I settecento anni degli Statuti di Sassari. Dal Comune alla città regia*. Roma: Carocci, pp. 481-524.
- Sini, Francesco (1997) "Comente comandat sa lege". *Diritto romano nella "Carta de Logu" d'Arborea*. Torino: Giappichelli.
- Soddu, Alessandro (2014) 'Le subordinazioni delle città comunali. Un caso sardo: Sassari e la Corona d'Aragona (XIV secolo)', in Davide, M. (a cura di), *Le subordinazioni delle città comunali e dei territori a poteri maggiori in Italia dal tardo Medioevo all'ancien Régime*. Trieste: Cerm, pp. 69-110.
- (2021) 'Sardegna. Scheda di sintesi', in *La signoria rurale nell'Italia del tardo medioevo*, 5, *Censimento e quadri regionali*, a cura di Del Treddici, Federico, II. Roma: Universitalia, pp. 559-570.

- Solmi, Arrigo (1917) *Studi storici sulle istituzioni della Sardegna nel Medio Evo*. Cagliari: Società storica sarda (ora, a cura di Cadeddu, Maria Eugenia. Nuoro: Ilisso, 2001).
- Sorgia, Giancarlo - Todde, Giovanni (1981) *Cagliari sei secoli di amministrazione cittadina*. Cagliari: Lions international.
- Sorgia, Giancarlo (1963) *Il Parlamento del viceré Fernandez de Heredia (1553-1554)*. Milano: Giuffrè.
- Tangheroni, Marco (1994) 'Una lezione di diritto di Castruccio Castracani all'infante Alfonso d'Aragona e il feudalesimo secondo il "mos Italiae" nella Sardegna aragonese', in *Società, istituzioni, spiritualità. Studi in onore di Cinzio Violante*, II. Spoleto: Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, pp. 932-942.
- Tasca, Cecilia (2012) *Bosa città regia. Capitoli di Corte, Leggi e Regolamenti (1421-1826)*. Roma: Carocci.
- (2013) *Bosa nel tardo medioevo. Fonti per lo studio di una città mediterranea. "Illustre, fidelissima y zelant con la millor del Regne"*. Cagliari: AM&D.
- Tavilla, Elio (2006) *Diritto istituzioni e cultura giuridica in area estense*. Torino: Giappichelli.
- Tenenti, Alberto (1987) 'La nozione di Stato nell'Italia del Rinascimento', in *Stato: un'idea, una logica. Dal comune italiano all'assolutismo francese*. Bologna: il Mulino, pp. 53-97.
- Tola, Pasquale (1868) *Codex Diplomaticus Sardiniae*. II. Augusta Taurinorum: e Regio Typographeo ("Historiae Patriae Monumenta", XII).
- Tore, Gian Paolo (1981) 'Il "Ricevitore del Riservato" in Sardegna (1497-1560)', *Medioevo. Saggi e rassegne*, n. 6, pp. 183-217.
- (1986) 'Le origini dell'istituto viceregio nella Sardegna aragonese', *Medioevo. Saggi e rassegne*, n. 11, pp. 123-169.
- Tore, Gianfranco (1996) *Il Regno di Sardegna nell'età di Filippo IV. Centralismo monarchico, guerra e consenso sociale (1621-30)*. Milano: FrancoAngeli.
- (a cura di) (1998) *Il Parlamento straordinario del viceré Gerolamo Pimentel marchese di Bayona (1626)*. Cagliari: Consiglio Regionale della Sardegna ("Acta Curiarum Regni Sardiniae, 16).

- (2006) ‘Antonio Canales de Vega. Arbitrismo e consenso politico nella Sardegna di Olivares’, in Canales de Vega, Antonio, *Discursos y apuntamientos sobre la proposición hecha en nombre de Su Magestad a los tres Braços ecclesiástico, Militar y Real*, a cura di Murtas, Antonello. Cagliari: Centro di studi filologici sardi/Cuec, pp. VII-LXVII.
- (a cura di) (2007) *Il Parlamento del viceré Gerolamo Pimentel marchese di Bayona e Gaspare Pietro presidente del Regno (1631-1632)*. Cagliari. Consiglio Regionale della Sardegna (“Acta Curiarum Regni Sardiniae”, 17).
- Uccheddu, Franca (a cura di) (1998) *Il “Llibre de regiment” e le pergamene dell’Archivio comunale di Oristano (secc. XV-XVII)*, pref. di D’Arienzo, Luisa. Oristano: S’Alvure.
- Vallone, Giancarlo (1988) *Le “Decisiones” di Matteo d’Afflitto*. Lecce: Milella.
- Verga, Marcello (1984) ‘Il “sogno spagnolo” di Carlo VI. Alcune considerazioni sulla monarchia asburgica e i domini italiani nella prima metà del Settecento’, in Mozzarelli, Cesare - Olmi, Giuseppe (a cura di), *Il Trentino nel Settecento fra Sacro Romano Impero e antichi Stati italiani*. Bologna: il Mulino, pp. 203-261.
- Vicens Vives, Jaime (1960) ‘La struttura amministrativa statale nei secoli XVI e XVII’, ora in *Lo Stato moderno, I, Dal Medioevo all’età moderna*, testi a cura di Rotelli, Ettore - Schiera, Pierangelo. Bologna: il Mulino, 1971, pp. 222-246.
- Vico, Francisco de (1781) *Leyes y pragmáticas reales del Reyno de Sardeña*. I. Sasser: en la Empreñta de Joseph Piattoli (I ediz. Napoles: en la Empreñta Real, 1640).
- Villari, Rosario (2012) *Un sogno di libertà. Napoli nel declino di un impero 1585-1648*. Milano: Mondadori.
- Vincis, Marina (1998) ‘La “Carta de Logu” diritto vigente nella città di Oristano’, *Medioevo. Saggi e rassegne*, 23, pp. 135-153.
- Zirolia, Giovanni (1902) ‘Estensione territoriale degli Statuti del Comune di Sassari’, *Studi sassaresi*, serie I, II (1), pp. 1-63.

6. *Curriculum vitae*

Antonello Mattone, già professore ordinario di Storia delle Istituzioni politiche nell'Università degli Studi di Sassari, è autore di diverse monografie e saggi sulla storia istituzionale medievale e moderna. Fra le ultime pubblicazioni si segnalano *Don Juan Vivas de Cañamás. Da ambasciatore spagnolo in Genova a viceré del Regno di Sardegna*, (Milano, FrancoAngeli, 2019), *Il Parlamento del viceré Giovanni Vivas 1624*, insieme ad Alessandra Argiolas, 2 voll. (Cagliari, Consiglio Regionale della Sardegna, 2020). Ha curato insieme a Salvatore Mura il volume *Le inchieste parlamentari sulla Sardegna, 1869-1972* (Milano, FrancoAngeli, 2021); l'ultimo volume è la *Storia della legislazione speciale per la Sardegna (1869-1914). Origini, sviluppi, aspettative e delusioni* (Sassari, Edes, 2022). Ha diretto, insieme a Italo Birocchi, Ennio Cortese, Marco Nicola Miletto il *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani*, 2 voll. (Bologna, il Mulino, 2013). È uno dei direttori della "Rivista Storica Italiana".

**Periodico semestrale pubblicato dal CNR**

Iscrizione nel Registro della Stampa del Tribunale di Roma n° 183 del 14/12/2017